



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI  
"M.FANNO"**

**DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E DIRITTO**

**TESI DI LAUREA**

*La revocatoria fallimentare nel caso di cessione d'azienda*

**RELATORE:**

**CH.MO PROF. Marco Cian**


**LAUREANDA Jennifer Garavello  
MATRICOLA N. 1081637**

**ANNO ACCADEMICO 2016-2017**

Il candidato dichiara che il presente lavoro è originale e non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere.

Il candidato dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati durante la preparazione dell'elaborato sono stati indicati nel testo e nella sezione "Riferimenti bibliografici" e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l'esplicito richiamo alla pubblicazione originale.

Firma dello studente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Pafoncello". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

*Ai miei genitori Silvia e Davide  
Per avermi sempre incoraggiato e sostenuto in questo percorso*



# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	5
<b>CAPITOLO I</b> .....	9
<b>IL SISTEMA REVOCATORIO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO</b> .....	9
1.1. Fondamento, funzione e <i>ratio</i> dell'azione revocatoria .....	9
1.2. L'azione revocatoria ordinaria esperibile nell'ordinamento italiano e le peculiarità.....	12
1.3. L'azione di revocatoria fallimentare e i profili di diversità con la revocatoria ordinaria .....	18
1.4. La teoria indennitaria e anti-indennitaria della revocatoria fallimentare .....	22
1.5. I presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare.....	24
<b>CAPITOLO II</b> .....	29
<b>LA RESPONSABILITÀ PER I DEBITI RESTITUTORI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE</b> .....	29
2.1. Le problematiche in relazione ai debiti restitutori da revocatoria fallimentare e la richiesta di intervento chiarificatore delle Sezioni Unite .....	29
2.2. Cenni alla disciplina civilistica della cessione d'azienda .....	31
2.3. La natura solidale della responsabilità del cessionario per i debiti <i>ex art. 2560</i> del codice civile .....	35
2.3.1. Inerenza all'esercizio dell'azienda ceduta .....	38
2.3.2. Anteriorità rispetto al trasferimento.....	40
2.3.3. Risultanza nelle scritture contabili obbligatorie .....	44
2.4. Responsabilità dei debiti restitutori: Riflessi sul bilancio d'esercizio .....	48
<b>CAPITOLO III</b> .....	51
<b>APPLICABILITÀ NEL CASO DI AZIENDA COMMERCIALE DELLE DISPOSIZIONI BANCARIE PER LA RESPONSABILITÀ DEI DEBITI RESTITUTORI ED AMMISSIBILITÀ DELL'ISTITUTO DELL'ACCOLLO</b> .....	51
3.1. La cessione di aziende bancarie: cenni alla disciplina dettata dall'articolo 58 del testo unico bancario .....	51
3.2. La cessione di aziende bancarie: disciplina applicabile anche alle "altre aziende commerciali"? .....	54
3.3. Clausole al contratto di cessione: la trasferibilità della soggezione "a revocatoria".....	57
3.4. Clausole al contratto di cessione: l'istituto dell'accollo .....	58
<b>CONCLUSIONE</b> .....	63
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	67



## PREMESSA

Le procedure concorsuali rappresentano lo strumento di regolazione della crisi dell'impresa, ordinariamente legata ad una perdita di capacità reddituale.

L'esigenza di ricorrere a tali procedure di regolazione perviene quando la crisi, inizialmente determinata da un mero squilibrio fra costi e ricavi, esplose all'esterno dell'impresa, sfociando in una carenza dei mezzi necessari a far fronte alle obbligazioni. È proprio la prosecuzione incontrollata dell'attività da parte dell'imprenditore insolvente che si ripercuote su coloro che hanno instaurato o possono instaurare rapporti con l'imprenditore stesso.

La ragion d'essere dell'istituto della revocatoria, trattato nel presente elaborato, deriva dalla situazione di crisi dell'impresa, che non determina un'immediata dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, ma è preceduta da un periodo nel quale il debitore pone in essere atti che possono determinare un aggravamento del dissesto dell'impresa, causando, inoltre, l'insolvenza di coloro che vantando cospicui crediti e non essendo dotati di una struttura economico-finanziaria particolarmente solida non riescono a riscuoterli<sup>1</sup>.

L'istituto dell'azione revocatoria rappresenta uno strumento di reintegrazione della garanzia patrimoniale, che determina l'inefficacia nei confronti dei creditori, degli atti posti in essere dal debitore durante il c.d. periodo di sospetto.

Il patrimonio fallimentare è composto sia da beni e diritti del debitore, che da beni e diritti usciti dal suo patrimonio in forza di "atti di disposizione" da lui compiuti. Tali atti sono assoggettabili all'esecuzione concorsuale pur rimanendo in proprietà o nella titolarità dei terzi acquirenti.

Le norme relative agli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori posti in essere dal debitore consentono di incrementare l'attivo fallimentare, recuperando beni e diritti alla garanzia patrimoniale; consentono inoltre di incidere sul passivo, attraverso l'esclusione di diritti di prelazione su beni compresi nel fallimento (pigni ed ipoteche) oppure mediante l'esclusione di crediti dal concorso (per esempio per quelli derivanti da concessione di garanzie personali).

---

<sup>1</sup> GUGLIELMUCCI L., *Diritto Fallimentare*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 147.

Lo strumento di reintegrazione della garanzia è rappresentato dall'inefficacia dell'atto nei confronti dei creditori, che opera talora automaticamente, per effetto della dichiarazione di fallimento, *ex art.* 64 e 65 l. fall., altre volte a seguito di una pronuncia giudiziale di revoca (artt. 66-69 l. fall.).

Anche al di fuori del fallimento è accordato ai creditori uno strumento di reintegrazione della garanzia patrimoniale: l'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli art. 2901 ss. del codice civile. Tuttavia, la tutela fornita dalle norme codicistiche risulta più limitata rispetto a quella fornita dalla legge fallimentare, e pertanto sarà preferibile, qualora ne sussistano i presupposti, ricorrere a quest'ultima, al fine di godere dei più favorevoli regimi presuntivi messi a disposizione dalla legge.

Per quanto concerne l'oggetto del presente lavoro, dedicato all'azione revocatoria fallimentare in caso di cessione d'azienda, l'analisi dell'istituto sarà sviluppata individuando – oltre ai doverosi approfondimenti dedicati a fondamento, natura giuridica, funzione e presupposti della revocatoria fallimentare – gli elementi e i fattori che rappresentano le peculiarità e le dinamiche del diritto d'impresa nel caso particolare di cessione d'azienda.

Il fulcro dell'elaborato, infatti, verte sulla particolare situazione di esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nel caso di cessione d'azienda.

Il *focus* dell'analisi sarà posto sull'identificazione della legittimazione passiva in quanto è discusso se la società cessionaria sia responsabile dei futuri debiti restitutori derivanti dall'esperimento vittorioso dell'azione di revocatoria. Si tratta pertanto di chiarire se la cessione comporti anche il subentro nella soggezione all'azione revocatoria fallimentare di pagamenti effettuati prima della cessione o se, al contrario, la legittimazione rimanga in capo al cedente. Verrà pertanto trattata e discussa l'interpretazione dell'art. 2560 del codice civile con riguardo ai debiti relativi all'azienda ceduta, e in particolare a quelli futuri ed eventuali derivanti dall'azione revocatoria vittoriosamente esperita.

Nella seconda parte dell'elaborato verrà invece posta l'attenzione sull'interpretazione del contratto di cessione, in particolare nel caso in cui venga convenzionalmente previsto che siano trasferite *“tutte le posizioni attive e passive risultanti dalle scritture contabili regolarmente tenute dall'azienda”*. Tale previsione, rievocando quanto legalmente previsto in tema bancario con riguardo alla cessione di aziende bancarie, è stata fonte di numerosi dibattiti tra coloro che ritengono che la disciplina individuata dall'art. 58 t.u.b. al 5° comma sia estensibile anche alle altre aziende *“commerciali”*; e coloro che, invece,



ritengono tale disciplina speciale e derogatoria all'art. 2560 c.c. e ne ravvisano, pertanto, la non estensibilità ad altre imprese "non bancarie". A tal fine verranno, quindi, individuate le peculiarità della disciplina bancaria, con riguardo principalmente al comma 5° dell'art. 58 t.u.b., in tema di cessione di azienda bancaria e verranno individuate le differenze con la disciplina individuata dal codice civile all'art. 2560.

Da ultimo verrà discussa la possibilità di prevedere nel contratto di cessione specifiche clausole di accollo di debiti futuri ed eventuali, quali per l'appunto quelli restitutori derivanti da vittorioso esperimento dell'azione di revocatoria fallimentare.



## CAPITOLO I

### IL SISTEMA REVOCATORIO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

#### 1.1. Fondamento, funzione e *ratio* dell'azione revocatoria

Il sistema revocatorio nel suo complesso costituisce uno dei temi cardine del diritto fallimentare italiano, sia in relazione all'importanza delle questioni che esso coinvolge, a cominciare dai diversi interessi economici che possono investire la fattispecie, sia in relazione alle discussioni ed incertezze che hanno avuto luogo in passato (ma anche ai giorni nostri), in relazione, ad esempio, alla natura – costitutiva o dichiarativa- dell'azione promossa; sia, infine, alle diverse opinioni in dottrina e in giurisprudenza per quanto concerne i profili di somiglianza, e le contestuali differenze, tra i due istituti esperibili: l'azione revocatoria ordinaria e l'azione revocatoria fallimentare.

L'importanza del tema è formalmente confermata anche dalla Relazione introduttiva della legge fallimentare del '42 che individua nella revocatoria il “problema centrale del fallimento”. Sin dagli albori, e dunque sia dalle prime leggi di regolazione delle insolvenze, la gestione della ripartizione tra i diversi soggetti coinvolti dei danni derivanti dal dissesto del debitore ha rappresentato uno strumento indispensabile al fine di “attutire” le conseguenze del dissesto stesso<sup>2</sup>.

La ragion d'essere dell'istituto deriva, infatti, dalla situazione di crisi dell'impresa, che non determina un'immediata dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, ma è preceduta da un periodo, più o meno lungo, nel quale il debitore, pur trovandosi già in stato di insolvenza, continua l'attività commerciale e prosegue ad intrattenere rapporti con i terzi<sup>3</sup>. È proprio l'attività svolta in questo periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento che può nuocere ai creditori e che pertanto giustifica la previsione di un istituto *ad hoc* per tutelare le loro ragioni.

Per la verità i creditori che partecipano al concorso hanno quale inevitabile destino quello di dover subire, almeno in parte, una perdita del loro credito.

---

<sup>2</sup> JORIO A. (a cura di), *Fallimento e concordato fallimentare*, IPSOA, 2016, p. 23.

<sup>3</sup> GUGLIELMUCCI L., *op. cit.*, p. 13.

La massa dei creditori viene anche da taluni<sup>4</sup> definita come la *comunità della perdita* (*Verlustgemeinschaft*). I creditori infatti, vuoi per motivi di razionalità, vuoi per motivi di giustizia ed equità, sono destinati a veder soddisfatta solo parte delle proprie pretese nei confronti dell'imprenditore dichiarato fallito<sup>5</sup>.

Pertanto l'azione revocatoria si inserisce all'interno di un contesto in cui il patrimonio del debitore è verosimilmente insufficiente per soddisfare le pretese di tutti i creditori coinvolti e, per questo motivo, è pienamente giustificata la previsione del nostro legislatore di introdurre, nel nostro ordinamento, procedure concorsuali unitarie e collettive, in grado di tutelare la massa dei creditori nel suo complesso, assoggettandoli al concorso e ad un soddisfacimento in linea di principio paritario. A tal fine sono, infatti, inammissibili o improcedibili le pretese e le esecuzioni individuali una volta che le procedure concorsuali siano state avviate<sup>6</sup>.

Il fatto che il nostro legislatore abbia optato per una procedura unitaria e collettiva, connotata dal profilo della specialità, come la revocatoria fallimentare, è giustificato, da ragioni di efficienza ed economicità rispetto alla pluralità di azioni esecutive individuali promovibili sui singoli beni del debitore, ed inoltre, da esigenze di equità, in quanto opera a favore di tutti e sotto l'egida di un'autorità che assicura il trattamento paritario di tutti i creditori: il curatore fallimentare.

Lo strumento della revocatoria fallimentare è il mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, attraverso il quale si perviene poi a sottoporre ad esecuzione forzata concorsuale tutti quei beni che siano usciti dal patrimonio del debitore in violazione del principio della *par condicio creditorum*<sup>7</sup> ovvero si ripristina quest'ultima rendendo inefficaci le garanzie reali lesive. La revocatoria rappresenta, pertanto, lo strumento di garanzia dei creditori di opporsi innanzitutto alle operazioni di depauperamento e dispersione del patrimonio del debitore, ed in particolare, uno strumento per la garanzia circa rispetto del principio della responsabilità patrimoniale, che, come verrà discusso più avanti, impone al debitore di rispondere delle obbligazioni passate, presenti e future con il suo patrimonio.

---

<sup>4</sup> INZITARI B. (a cura di), *Valutazione del danno e strumenti risarcitori*, Giappichelli, 2016, p. 578.

<sup>5</sup> Così: AA. VV., *Crisi dell'impresa e riforme delle procedure concorsuali*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 136.

<sup>6</sup> DE SENSI V., *L'etica del fallimento*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2003, p. 167.

<sup>7</sup> PROVINCIALI R., *Manuale di diritto fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 504.

Tale disciplina incide in forma diretta nei rapporti tra fallito e creditori, in quanto rende privi di effetti giuridici gli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal primo nei confronti dei secondi; la disciplina in oggetto incide, però, in forma indiretta anche nei rapporti con altre categorie di soggetti, quali banche, clienti, fornitori, etc., condizionandone la propensione ad instaurare e mantenere rapporti con l'imprenditore, così pure a sostenere o rifiutare le iniziative dirette a superare lo stato di crisi dell'imprenditore medesimo<sup>8</sup>.

L'istituto è in grado, quindi, di influenzare fortemente le scelte degli operatori economici nei confronti dell'imprenditore e della sua impresa, contribuendo, in taluni casi, ad aggravare la situazione e lo stato di crisi in cui versa.

Da un lato, infatti, responsabilizza i soggetti che hanno rapporti con l'imprenditore, imponendo loro di non trascurare i segnali di difficoltà di costui, dall'altro, assume un carattere "deterrente", in quanto può disincentivare i terzi, quali finanziatori, fornitori, ed eventuali *partners* industriali, dall'intrattenere rapporti con l'imprenditore, per paura di essere poi chiamati a restituire a favore della procedura, quanto ricevuto da quest'ultimo. Questo aspetto ha incentivato il legislatore ad apportare delle modifiche alla legge fallimentare, introdotte già con la Riforma del 2005, che prevedono il dimezzamento del "periodo di sospetto", ossia il periodo nel quale può venire in rilievo il compimento dell'atto revocando, e la previsione di nuovi ambiti di esenzione alla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l. fall, comma 3<sup>o</sup><sup>9</sup>.

Con la Riforma del 2005 si assiste ad un drastico ridimensionamento dell'istituto dell'azione revocatoria fallimentare, che colpisce, sia per ragioni cronologiche che per ragioni tipologiche, un novero di atti inferiore rispetto al passato.

La centralità dell'azione revocatoria rimane, anche ad oggi, la tutela della massa dei creditori dell'imprenditore, ma, alla luce dello scenario economico-sociale del Paese, molta importanza viene data anche all'impresa e in particolare alla continuità aziendale della stessa.

---

<sup>8</sup> PAGANINI A., *L'azione revocatoria nel fallimento*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 9. Ancora VITALONE V., PATRONI GRIFFI U., RIEDI R. (a cura di), *Le azioni revocatorie: la disciplina, il processo*, Milano, UTET, 2014, p. 8.

<sup>9</sup> PAPAGNI V., *Le azioni revocatorie nelle procedure concorsuali*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 5.

Oggi, la revocatoria sta diventando sempre più uno strumento di economia più che di diritto<sup>10</sup>, in quanto non rappresenta solo la via principale per la ricostruzione del patrimonio debitorio, ma vi è, inoltre, l'esigenza di garantire la stabilità degli atti posti in essere dall'impresa in un'ottica di tutela dell'affidamento del mercato.

Negli ultimi anni, infatti, è cresciuta l'attenzione alla salvaguardia dell'impresa, ancorché insolvente e la conservazione dei rapporti con i terzi nell'ambito della gestione ordinaria. Entriamo ora più nel dettaglio in relazione a quelle che sono le peculiarità dei due istituti presi a confronto e quelle che sono le relative similitudini e differenze.

## 1.2. L'azione revocatoria ordinaria esperibile nell'ordinamento italiano e le peculiarità

Nel sistema del codice civile l'azione revocatoria è disciplinata dagli artt. 2901 e successivi del Codice. Nello specifico l'art. 2901 c.c. prevede la possibilità per il creditore di domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.

L'istituto in esame è direttamente influenzato dal principio fondamentale della responsabilità patrimoniale, dettato dall'art. 2740 c.c., secondo cui *"il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri"*.

Il principio della responsabilità patrimoniale è caratterizzato dal difficile equilibrio tra due istanze contrapposte: da un lato, infatti, viene riconosciuta al debitore l'autonomia negoziale e i relativi strumenti di gestione del suo patrimonio, dall'altra, viene individuato, nel patrimonio stesso del debitore, il complesso destinato a garantire il soddisfacimento delle pretese dei propri creditori<sup>11</sup>.

Invero, la garanzia patrimoniale, disciplinata, appunto, dall'art. 2740 c.c. non costituisce un divieto per il debitore di compiere atti di alienazione fraudolenti nell'ottica di rendere

---

<sup>10</sup> BOZZA G., *L'azione revocatoria nel fallimento: persistente attualità dell'istituto*, relazione al convegno: *L'azione revocatoria nel fallimento*, Milano, 24 novembre 2012, in PAGANINI A., *L'azione revocatoria nel fallimento*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 6.

<sup>11</sup> BREGOLI A., *Effetti e natura della revocatoria*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 20. Ancora, BUSINI L., *La revocatoria degli atti pregiudizievoli ai creditori*, in *C&S Informa*, volume 14, numero 6 anno 2013, consultabile in: <http://www.cortellazzo-soatto.it/Approfondimenti/TemieContributi/Larevocatoria degliatti pregiudizievoli ai credi.aspx>.

incapiente il patrimonio ai creditori. Per tale motivo il legislatore ha predisposto i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, e in particolare lo strumento dell'azione revocatoria<sup>12</sup>.

L'azione revocatoria ordinaria viene esperita quando il debitore, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, ha pregiudicato la consistenza del proprio patrimonio, minando quindi la garanzia di soddisfacimento dei propri creditori<sup>13</sup>.

In una tale situazione, l'esigenza è quella di equilibrare gli interessi contrapposti dei vari attori coinvolti: da un lato l'interesse del debitore ad esercitare liberamente la propria autonomia negoziale, mediante l'esercizio di atti di disposizione del proprio patrimonio, dall'altro, l'interesse del terzo a conservare gli effetti dell'atto stipulato con il debitore, ed infine, l'interesse dei creditori a non veder compromesso il soddisfacimento delle proprie pretese sul patrimonio del debitore.

Nel perseguire questo obiettivo di conciliazione dei diversi interessi coinvolti, il legislatore ha *in primis* subordinato l'esperimento dell'azione revocatoria alla sussistenza di determinati requisiti oggettivi, relativi alla sussistenza del pregiudizio arrecato al creditore; e soggettivi, attinenti alla condizione psicologica del debitore e, nel caso di atti a titolo oneroso, anche del terzo disponente<sup>14</sup>.

Ai sensi del primo comma dell'art. 2901 c.c. è previsto che *“il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni”* qualora sussistano determinate condizioni.

Viene così a delinearsi l'importante requisito oggettivo del “pregiudizio” o noto anche come *eventus damni*, rappresentato dalla lesione della garanzia patrimoniale in conseguenza degli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore.

In giurisprudenza è ormai consolidata la possibilità di esperire l'azione di revocatoria ordinaria anche nel caso di un pregiudizio meramente potenziale, ossia non soltanto quando l'atto di disposizione determini una perdita della garanzia patrimoniale del

---

<sup>12</sup> DI PAOLA N.S., *La revocatoria ordinaria e fallimentare nel decreto sulla competitività. Aggiornato alla Riforma del diritto fallimentare 2006*, Matelica, Halley, 2006, p. 15.

<sup>13</sup> NERVI A., *La responsabilità patrimoniale dell'imprenditore – Profili civilistici*, Cedam, Padova, 2001, pp. 242 ss.

<sup>14</sup> NATOLI U. e BIGLIAZZI GERI L., *I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 152.

debitore ma anche quando l'atto stesso determini un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, dispendiosità od incertezza nell'esazione coattiva del credito<sup>15</sup>. Per la valutazione della lesione della garanzia patrimoniale subita dal creditore è necessario fare riferimento alla consistenza del patrimonio prima e dopo l'atto di disposizione compiuto dal debitore. A fondamento dell'azione in oggetto non è necessaria una variazione "quantitativa" del patrimonio del debitore, ma è sufficiente una variazione "qualitativa" dello stesso, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori<sup>16</sup>. La rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione dovrà essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre sarà onere del debitore provare che il proprio patrimonio residuo risulta comunque sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore<sup>17</sup>. Inoltre, il pregiudizio deve derivare direttamente dall'atto revocando e persistere al momento in cui si esperisce l'azione; una sopravvenuta diminuzione della garanzia patrimoniale dovuta ad altra causa non giustifica l'accoglimento della domanda<sup>18</sup>, in quanto priva di un nesso di causalità tra il pregiudizio arrecato e l'atto dispositivo che si vuole far dichiarare inefficace.

Per quanto attiene invece al requisito soggettivo, si nota come esso sia correlato all'aspetto psicologico del debitore e, in alcuni casi anche del terzo, di arrecare danno al creditore. La condizione richiesta dal nostro legislatore, al fine di poter esperire l'azione di revocatoria ordinaria è che il debitore sia a conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (c.d. *consilium fraudis*).

In particolare, l'atteggiamento psicologico del terzo non rileva qualora gli atti in oggetto siano compiuti a titolo gratuito. Occorre quindi saper riconoscere quali siano gli atti a titolo gratuito e quelli, invece, a titolo oneroso: la qualificazione di tali atti non attiene ai negozi o ai contratti, bensì "*alle attribuzioni patrimoniali*" che vengono eseguite, che saranno a titolo oneroso se il patrimonio del fallito che ha subito un sacrificio riceve al contempo una controprestazione per il sacrificio subito; a titolo oneroso, se invece, a

---

<sup>15</sup> Cass., 17 gennaio 1984 n. 402, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1984, p. 624 ss..

<sup>16</sup> Cass., 14 Novembre 2011, n. 23743, in *Giust. civ.*, 2012, I, p. 1745.

<sup>17</sup> DI PAOLA N.S., op. cit., p. 42.

<sup>18</sup> CAMERIERO L. e BIARELLA L., *Azione Revocatoria in Ventiquattrore Avvocato*, 2013, Edizione di Gennaio n.1, p. 8.



fronte del sacrificio, nulla perviene al patrimonio del debitore, sia in caso di mancanza del corrispettivo, che nel caso in cui il corrispettivo sia destinato ad un terzo<sup>19</sup>.

In caso di atti a titolo oneroso occorre fare una distinzione se l'atto sia stato compiuto prima o dopo l'insorgere del credito ed, in questo caso, come precisato poc'anzi, rileva anche il comportamento psicologico dell'avente causa dell'atto dispositivo: il terzo.

In relazione agli atti a titolo oneroso compiuti prima del sorgere del credito è necessario che l'atto sia stato compiuto con dolo e quindi con la preordinazione diretta a pregiudicare la capacità di soddisfacimento dei creditori e che, contestualmente, il terzo si sia reso partecipe di tale dolosa preordinazione (c.d. *participatio fraudis*)<sup>20</sup>.

Nel caso, invece, che l'atto di disposizione sia compiuto dopo l'insorgere dell'obbligazione, l'atteggiamento psicologico richiesto è meno intenso ed è sufficiente che venga provato che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni dei creditori e che il terzo sia consapevole di tale pregiudizio<sup>21</sup>.

La prova della malafede del terzo potrà essere fornita con qualsiasi mezzo e normalmente il giudice potrà convincersi dell'esistenza della malafede in base al basso prezzo che l'acquirente terzo ha sborsato per l'acquisto del bene.

Se, invece, ci troviamo nel caso di atti a titolo gratuito (per esempio nel caso di una donazione) si dovrà provare solo l'intenzione del debitore di nuocere al soddisfacimento delle ragioni dei creditori (c.d. *animus nocendi*), se l'atto è stato compiuto prima dell'insorgere del credito; mentre si dovrà provare la consapevolezza e la conoscenza del debitore circa il pregiudizio arrecato (c.d. *scientia damni*) nell'eventualità che gli atti siano stati compiuti dopo l'insorgere del credito<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> D'ATTORRE G., SANDULLI M., *Manuale delle procedure concorsuali*, Giappichelli, 2016, p. 90.

<sup>20</sup> "Affinché possa fruttuosamente esperirsi l'azione revocatoria occorre, oltre alla sussistenza del credito, il pericolo per le ragioni del creditore, l'"*eventus damni*" e, con riguardo agli atti onerosi, il *consilium fraudis* e la *participatio fraudis* del terzo". Così i giudici di merito: Tribunale di Milano, 1 gennaio 2015, n. 6779 in *Guida al diritto*, 2015, p. 47.

<sup>21</sup> RAGO G., *Manuale della revocatoria fallimentare. Profili sistematici di dottrina e giurisprudenza*, Cedam, Padova, 2006, p. 7.

<sup>22</sup> A tal proposito: "In tema di revocatoria ordinaria, l'atto di donazione, quale atto a titolo gratuito successivo alla stessa insorgenza del credito maturato dalla terza società creditrice, integra le condizioni minime richieste dall'art. 2901 c.c. per la utile esperibilità dell'*actio pauliana*, e cioè l'obiettivo pregiudizio alle ragioni del credito (*eventus damni*) nella consapevolezza del suo autore (*scientia fraudis*), operando già la legge in tal caso la preferenza del creditore rispetto al terzo, acquirente". Tribunale di Roma, 7 marzo 2017, in *Redazione Giuffrè*, 2017.

L'equilibrio tra i contrapposti interessi viene, inoltre, perseguito prevedendo che l'atto di disposizione ritenuto pregiudizievole sia colpito con la sanzione di inefficacia relativa. Relativa innanzitutto perché l'esperimento dell'azione revocatoria giova al solo creditore che l'ha proposta e non all'intera massa creditoria; relativa, ancora, perché non vengono inficiati gli effetti principali dell'atto, ma solo quelli che impediscono al creditore di agire in via esecutiva nei confronti del debitore.

Infatti, nell'esempio di un atto dispositivo, la dichiarazione di inefficacia non produce l'effetto di far rientrare, nemmeno *pro tempore*, il bene o il diritto oggetto dell'atto nel patrimonio del debitore<sup>23</sup>.

L'atto in oggetto, quindi, mantiene la sua validità, sia *inter partes* nei rapporti tra debitore e terzo, sia *erga omnes*, nei confronti della generalità dei terzi. Soltanto nei confronti del creditore che ha agito in revocatoria l'atto compiuto dal debitore viene privato di efficacia, in quanto idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale di quello specifico creditore.

A tal proposito si ricorda che sono soggetti all'azione revocatoria solo gli atti che determinano una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore. Tale requisito è configurabile non solo in riferimento agli atti di alienazione che importino una diminuzione attuale del patrimonio del debitore, ma altresì a quelli che possono comprometterne la consistenza in futuro, come gli atti di rinuncia, le assunzioni di debito e la concessione di garanzie reali<sup>24</sup>.

L'azione di revocatoria ordinaria può essere esperita sia in sede civile – con le caratteristiche e i presupposti sopra individuati – che in sede fallimentare, con alcune particolarità che la rendono “ibrida” o “eclettica” rispetto al suo esperimento in sede civile. In questo caso, è l'art. 66 della legge fallimentare a prevederne le modalità di esperimento.

La natura e la funzione dell'azione rimangono le medesime in quanto l'istituto ad oggetto è lo stesso, anche se trasposto in un diverso settore dell'ordinamento.

Le differenze fanno riferimento ad aspetti di tipo processuale, infatti, nel caso in cui l'azione sia esperita in sede concorsuale la competenza spetta al tribunale fallimentare (art. 24 l. fall.), la legittimazione attiva spetta al curatore e l'esercizio dell'azione giova a

---

<sup>23</sup> NATOLI U., *Azione revocatoria*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959, p. 888 ss.

<sup>24</sup> Cass., 11 Maggio 2007, n. 10879, in *Guida al diritto*, 2007, p. 35.

tutti i creditori e non soltanto al creditore che promuove l'azione come nel caso dell'azione revocatoria ordinaria classica.

Allo stesso tempo, l'azione ordinaria promossa in sede concorsuale non richiede gli stessi presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare. È quindi errato ritenere che, anche in tema di revocatoria ordinaria esperita in sede concorsuale, il curatore sia gravato dalla prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, come avviene in caso di revocatoria fallimentare *ex art. 67* della legge fallimentare.

Il curatore deve unicamente provare la conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, ovvero sia la lesione della garanzia generica di cui all'art. 2740 codice civile, in quanto la norma non richiede, per la sua applicazione, che il debitore sia insolvente, né che il creditore abbia consapevolezza dello stato di decozione del debitore o della società di cui è parte<sup>25</sup>.

L'azione revocatoria ordinaria verrà utilizzata dalla curatela quando non sia possibile esercitare la speciale azione di revocatoria fallimentare e quindi non sia possibile beneficiare dei più favorevoli regimi presuntivi previsti per detta azione<sup>26</sup>.

Inoltre, il curatore può avere interesse a promuovere l'azione di revocatoria ordinaria, in luogo a quella fallimentare, quando non sussistano i presupposti temporali per esperire un'azione di revocatoria fallimentare<sup>27</sup>.

Infine, si precisa che anche l'azione promossa dal curatore ai sensi dell'art. 66 l. fall., così come l'azione esperita in sede civile, è soggetta ad un termine di prescrizione quinquennale che comincia a decorrere dalla data di compimento dell'atto dispositivo pregiudizievole.

---

<sup>25</sup> Cass., 7 Maggio 2015, n.9170 in *Diritto & Giustizia*, fascicolo 19, 2015, p. 60.

<sup>26</sup> FABIANI M. e NARDECCHIA G., *Formulario commentato della legge fallimentare*, IPSOA, 2007, p. 501.

<sup>27</sup> L'azione di revocatoria ordinaria, infatti, può essere esperita entro i cinque anni dal compimento dell'atto, mentre quella fallimentare è un'azione che è esperibile entro i tre anni dalla dichiarazione di fallimento e può aggredire solo atti compiuti nei sei mesi o nell'anno precedenti alla tale dichiarazione. Si veda quanto argomentato nel paragrafo relativo alla revocatoria fallimentare (§1.5. I presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare).

### 1.3. L'azione di revocatoria fallimentare e i profili di diversità con la revocatoria ordinaria

Come precedentemente introdotto, il nostro legislatore ha previsto procedure concorsuali unitarie e collettive in grado di tutelare la massa dei creditori nel suo complesso, assoggettandoli al concorso e ad un soddisfacimento paritario.

L'azione di revocatoria fallimentare costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, strumento quindi funzionale alla reintegrazione nel patrimonio del debitore fallito di tutti i beni che ne siano usciti o risultino vincolati alla pretesa di creditori specifici, in violazione del principio della *par condicio creditorum*, al fine di assoggettarli all'esecuzione forzata concorsuale<sup>28</sup>.

Lo scopo di ricostruire il patrimonio del fallito è raggiunto andando ad incidere sull'efficacia degli atti nei confronti dei creditori, posti in essere dall'imprenditore, nel periodo antecedente alla dichiarazione del fallimento, in violazione del principio della *par condicio creditorum*.

Il principio cardine in oggetto è disciplinato nel codice civile all'art. 2741 con la previsione che *"i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione"*. Lo stesso principio è ugualmente garantito dalla legge fallimentare con la presenza di due disposizioni: l'art. 51 secondo il quale, *"salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva, o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento"* e dall'art. 52, sempre della legge fallimentare, secondo cui *"il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito"*.

Secondo i giudici di legittimità<sup>29</sup> con le disposizioni contenute negli art. 51 e 52 della legge fallimentare deriva un concetto di *universalità soggettiva*, inteso come la soggezione di tutti i creditori alle norme specifiche della formazione dello stato passivo e dell'esclusione della possibilità di proseguire o iniziare azioni volte alla conservazione del patrimonio del fallito.

Il principio della *par condicio* nel fallimento opera soltanto tra i creditori di pari rango e deve necessariamente convivere con il contrastante principio della preferenza. Tra i

---

<sup>28</sup> PROVINCIALI R., op.cit., p. 504.

<sup>29</sup> Cass., 19 agosto 2003, n. 12114, in *Massimario della giurisprudenza italiana*, 2003, p. 1232.

creditori, infatti, si distinguono quelli muniti di legittime cause di prelazione (privilegio, pegno ed ipoteca), detti anche “privilegiati” e che, pertanto, meritano di essere soddisfatti con precedenza rispetto agli altri creditori detti chirografari.

L’istituto dell’azione revocatoria fallimentare è contenuto soprattutto nell’art. 67 l. fall. e si rivolge non ad un debitore “generico” ma ad una particolare figura di debitore, idonea a sottostare alle procedure concorsuali: l’imprenditore commerciale.

Il fatto che la sopra citata azione possa essere esperita in caso di procedure concorsuali, implicitamente presuppone la presenza di una situazione di insolvenza del debitore, accertata in sede giurisdizionale. Infatti, è solo con l’accertamento dello stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale che si determina l’apertura della procedura concorsuale, finalizzata a garantire il soddisfacimento paritetico di tutte le posizioni creditorie facenti capo a quel determinato debitore.

I principi animatori della revocatoria fallimentare sono quelli dell’universalità dell’esecuzione sull’intero patrimonio del fallito, anziché contro uno o più singoli beni, e della concorsualità, intesa come diritto di tutti i creditori di partecipare all’attività di liquidazione e di soddisfarsi sul ricavato dell’azione in posizione di tendenziale parità<sup>30</sup>. I due istituti in esame (revocatoria ordinaria e revocatoria fallimentare) si contraddistinguono in primo luogo in relazione alla figura del debitore, che nel caso di revocatoria fallimentare assume la veste di imprenditore commerciale, in quanto deve necessariamente sottostare alla procedura concorsuale. Un’altra differenza è legata al soggetto legittimato ad agire: nel caso di revocatoria fallimentare la legittimazione spetta esclusivamente al curatore fallimentare, il quale è sollevato, in larga misura (ma non del tutto) dal dover provare le circostanze costitutive dell’azione<sup>31</sup>.

L’azione di revocatoria fallimentare sorge per effetto della dichiarazione di fallimento e non può essere esercitata al di fuori della procedura o da soggetti diversi dal curatore fallimentare. Si presuppone quindi la presenza di una situazione accertata di insolvenza del debitore e quindi di inidoneità del suo patrimonio a soddisfare con regolarità le ragioni dei creditori. L’azione revocatoria ordinaria, invece, può essere esercitata qualora il debitore abbia diminuito la sua garanzia patrimoniale, in modo tale da pregiudicare le ragioni dei creditori, anche solo su un piano meramente potenziale<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Cass., 12 Luglio 2000, n. 379, in *Foro amm. CDS*, 2002, p. 628.

<sup>31</sup> D’ATTORRE G., SANDULLI M., *op.cit.*, p. 90.

<sup>32</sup> MAFFEI ALBERTI A., *Il danno nella revocatoria*, Cedam, Padova, 1970, pp. 18-19.

Occorre inoltre precisare che la tutela fornita dalle norme codicistiche è più limitata, in quanto consente di impugnare solo “*gli atti di disposizione del debitore*”. Non rientrano nel novero degli atti impugnabili con lo strumento di revocatoria ordinaria gli atti dovuti, infatti, l’art. 2901 al 3° comma prevede che “*non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto*”; inoltre non vi rientrano gli atti di amministrazione, ossia quelli che costituiscono il modo ordinario di amministrare i propri beni, come ad esempio la locazione di un immobile (impugnabile, invece con la revocatoria fallimentare, in quanto l’art. 67 l. fall prevede espressamente la revoca degli atti a titolo oneroso, fra i quali appunto gli atti di amministrazione quale la locazione degli immobili)<sup>33</sup>.

Con la revocatoria fallimentare, pertanto, risultano revocabili anche gli atti che, pur non comportando una fuoriuscita di valori dal patrimonio del disponente, comportano un trattamento preferenziale per chi ne beneficia e pertanto una lesione della *par condicio creditorum*.

In relazione ai rapporti tra azione revocatoria ordinaria ed azione revocatoria fallimentare si è registrato un ampio dibattito vertente sulla possibilità di estensione ed applicazione analogica delle disposizioni civilistiche dell’azione revocatoria ordinaria alle corrispondenti previsioni della legge fallimentare ove le stesse risultassero lacunose, e conseguentemente su una eventuale affinità tra le due fattispecie esperibili, tale da giustificare questo procedimento di applicazione analogica. È proprio in tale contesto che si sono sviluppate due importanti linee di pensiero: la prima, fedele alla c.d. teoria monistica, che asserisce l’uguaglianza tra le due fattispecie e, la seconda, c.d. teoria dualistica che, invece, ne sostiene l’assoluta diversità.

La tesi monistica afferma che le due azioni rientrano nella stessa categoria giuridica nonostante abbiano presupposti diversi, ponendosi in un rapporto di *genus et species*<sup>34</sup>. I sostenitori della teoria in oggetto basano la loro posizione interpretativa sul dato normativo dell’art. 2904 del codice civile che dispone testualmente “*Sono salve le disposizioni sull’azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale*”. Secondo tale interpretazione questa disposizione non avrebbe alcun senso se si trattasse di istituti del tutto diversi, e per questo motivo, secondo i sostenitori della teoria monistica, l’azione revocatoria fallimentare rientrerebbe nella generale figura della revocatoria.

---

<sup>33</sup> GUGLIELMUCCI L., op.cit. p. 148.

<sup>34</sup> CHERUBINI G., *L’azione revocatoria nel fallimento*, Giuffrè, 2010, p. 47.

Si può a tal proposito citare uno dei massimi sostenitori della teoria in oggetto, secondo il quale: *“la salvezza fatta dalla legge implica che l’azione revocatoria in materia fallimentare rientri nella figura generale della revocatoria, non avendo senso se si trattasse di istituto affatto diverso; essa vuole essere un avvertimento all’interprete che si hanno bensì delle modifiche, ma le stesse non incidono sul profilo essenziale dell’istituto. Questo significa che anche la revocatoria fallimentare vuole rappresentare una difesa dei creditori contro gli atti compiuti dal debitore in frode delle loro ragioni e che il mezzo tecnico per neutralizzare il pregiudizio consiste nella dichiarazione di inefficacia. Il che trova conferma sia nella rubrica della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare, contenente le norme in parola, sia nella circostanza che nella revocatoria fallimentare si parli assieme alla revocatoria ordinaria e subito dopo di essa”*<sup>35</sup>.

Secondo la teoria dualistica, invece, azione revocatoria ordinaria ed azione revocatoria fallimentare rappresenterebbero due azioni completamente diverse sia nella struttura che nella funzione, in giustificazione del fatto che la finalità perseguita dall’azione revocatoria fallimentare consiste nel ripristinare la *par condicio creditorum*, violata a seguito degli atti di disposizione compiuti dal debitore prima del fallimento. Pertanto, seguendo questa impostazione, le due fattispecie risultano diverse sia in relazione al loro *fondamento*<sup>36</sup> che con riguardo al loro *presupposto*, in quanto l’azione revocatoria ordinaria incardina il suo fatto costitutivo nel consapevole pregiudizio, mentre l’azione di revocatoria fallimentare nello stato di insolvenza del debitore<sup>37</sup>.

Questo acceso dibattito dottrinario ha assunto rilevanza soprattutto in relazione all’elemento oggettivo della revocatoria: il pregiudizio. In particolare, il problema da risolvere è quello di stabilire se il pregiudizio costituisca, come avviene per la revocatoria ordinaria, un presupposto imprescindibile anche per la revocatoria fallimentare.

La risoluzione di questo quesito dipende dalla linea interpretativa adottata, in relazione alla identità o diversità della struttura dei due istituti. Questa situazione non è facilmente

---

<sup>35</sup> FERRARA jr F., *Il fallimento*, Milano, 1995, p. 423.

<sup>36</sup> *“Il fondamento della revocatoria fallimentare non è nella frode e nell’eventus damni, bensì nella violazione del principio della par condicio”* così ROSSI G., *La revocatoria fallimentare delle ipoteche*, in *Riv. Dir. civ.*, 1963, p. 511 ss.

<sup>37</sup> SATTA A., *Diritto fallimentare*, Padova, 1996, p. 209. Così, inoltre CORSI F., *L’azione revocatoria: dalla natura indennitaria dell’azione alla tipologia dei pagamenti*, intervento al Convegno *“I conflitti della giurisprudenza fallimentare e le aspettative di riforma”* Verona, 7 ottobre 2003, in *Fallimento*, 2004, pp. 1181 e ss.

risolvibile in quanto siamo in presenza di un *loop*, ossia un'operazione circolare in cui il risultato dipende dai fattori che lo costituiscono che, a loro volta, dipendono dal risultato<sup>38</sup>.

È proprio sulla scia tracciata dall'elaborazione delle due teorie, monistica e dualistica, che si è verificata, sia in dottrina che in giurisprudenza, una ulteriore contrapposizione tra due posizioni, in relazione all'elemento del "pregiudizio". Nel seguente paragrafo verranno individuati i tratti salienti delle due diverse teorie.

#### 1.4. La teoria indennitaria e anti-indennitaria della revocatoria fallimentare

Nei precedenti paragrafi sono state analizzate le peculiarità e le contestuali differenze tra i due istituti in esame, mettendo in luce come, per alcuni aspetti, la disciplina sia molto simile e, per altri, sia estremamente diversa.

La disciplina della legge fallimentare, con riferimento agli atti pregiudizievoli ai creditori, mette in contrapposizione chi ritiene che essa costituisca una mera trasposizione delle norme del codice civile, seppur con i dovuti adattamenti sul piano sostanziale e processuale in virtù dell'intervenuto stato di insolvenza del debitore, e chi, invece, ritiene che si tratti di una disciplina fondata su principi del tutto diversi. Sta di fatto che l'art. 67 della legge fallimentare nulla dispone espressamente in ordine al pregiudizio. Tale silenzio non è stato colmato neppure con la riforma della legge fallimentare. Pertanto, sono da ritenere ancora attuali le due contrapposte teorie affermatesi in dottrina in merito alla funzione svolta dal pregiudizio nell'azione revocatoria fallimentare: la teoria indennitaria e la teoria anti-indennitaria.

La prima, accostabile alla tesi "monistica" della revocatoria ordinaria, sostiene che un atto – per essere soggetto a revocatoria fallimentare– deve aver necessariamente causato un pregiudizio al patrimonio del debitore. La *ratio* sta nell'evitare che gli effetti di un atto pregiudizievole alla massa dei creditori tornino a vantaggio di uno solo di essi, e tende quindi a rendere inopponibile alla massa solo gli atti che abbiano arrecato un pregiudizio. L'altra, comunemente individuata come teoria anti-indennitaria, reputa che il pregiudizio rimane assorbito nella superiore esigenza di garantire una ripartizione paritaria delle

---

<sup>38</sup> PARATORE S., *La nuova revocatoria fallimentare. Aggiornato al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5: riforma della legge fallimentare*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 12.



perdite fallimentari fra una platea di soggetti più ampia rispetto ai creditori esistenti al momento della dichiarazione del fallimento.

Questa tesi è fatta propria da chi attribuisce diversità strutturale alle due fattispecie di azioni esperibili nel fallimento e che pertanto crede nella c.d. teoria “dualistica”, secondo la quale, come precedentemente argomentato, la revocatoria fallimentare avrebbe la finalità di ripristinare la *par condicio creditorum* violata dagli atti di disposizione compiuti dal debitore prima del fallimento<sup>39</sup>.

I due orientamenti hanno riflessi molto diversi sulla sorte dell’impresa in crisi: il primo consente all’impresa, anche se insolvente, di continuare ad operare, sempre che non vengano posti in essere atti pregiudizievoli nei confronti dei creditori; il secondo, invece, comporta una paralisi per l’attività d’impresa, in quanto il terzo che operi con l’imprenditore insolvente, si vedrebbe esposto ad un potenziale rischio di revocatoria in caso di successivo fallimento e quindi si asterrà dal farlo<sup>40</sup>.

La giurisprudenza, per molto tempo, ha accolto il primo orientamento, sostenendo che la revocatoria fallimentare, al pari di quella ordinaria, presupponesse la presenza di un danno. In senso contrario a tale posizione si sono espressi i fautori della sopracitata tesi anti-indennitaria (detta anche redistributiva), secondo i quali la revocatoria fallimentare potrebbe colpire atti in sé anche non dannosi, o addirittura vantaggiosi, in virtù della ratio dell’istituto che è quella di redistribuire le perdite derivanti dall’insolvenza del fallito tra tutti coloro che hanno beneficiato dei suoi atti di disposizione patrimoniale sebbene consapevoli dello stato di decozione in cui versava<sup>41</sup>.

Più recentemente, la giurisprudenza di legittimità<sup>42</sup> e di merito<sup>43</sup> ha optato per una configurazione distributiva, e non più indennitaria, della revocatoria, affermando che, in relazione alla stessa, il danno della massa è “*in re ipsa*”, ovvero presunto in via assoluta, e consiste nella pura e semplice lesione della “*par condicio creditorum*”.

Tale orientamento giurisprudenziale aveva, infatti, trovato definitiva conferma da parte delle Sezioni Unite, nella loro affermazione che “*il presupposto oggettivo della revocatoria degli atti di disposizione compiuti dall'imprenditore nell'anno anteriore alla*

---

<sup>39</sup> FAUCEGLIA G., *La revocatoria fallimentare tra sanzione e tutela della “par condicio”*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2003, I, pp. 1215 e ss.

<sup>40</sup> D’ATTORRE G., SANDULLI M., op.cit., 2016, p. 90.

<sup>41</sup> MAFFEI ALBERTI A., op. cit., p. 362.

<sup>42</sup> Cass., 8 Marzo 2010, n. 5505, in *Giustizia civile Massimario*, 2010, p. 332.

<sup>43</sup> Tribunale di Roma, 3 Dicembre 2013, Redazione Giuffrè, 2014.

*dichiarazione del suo fallimento si correla non alla nozione di danno quale emerge dagli istituti ordinari dell'ordinamento bensì alla specialità del sistema fallimentare, ispirato all'attuazione del principio della par condicio creditorum, per cui il danno consiste nel puro e semplice fatto della lesione di detto principio, ricollegata, con presunzione legale assoluta, al compimento dell'atto vietato nel periodo indicato dal legislatore<sup>44</sup>.*

Alla luce dello scenario economico-politico in cui versa il Paese, e quindi della volontà di dare attenzione non solo alla tutela della *par condicio creditorum* ma, anche, alla salvaguardia dell'impresa, sia in relazione ai rapporti con i terzi, che in relazione al *going concern* della stessa, inteso come continuità aziendale, si nota come l'istituto, pur non abbandonando il profilo anti-indennitario, sia ora contraddistinto da significativi connotati indennitari. Questo soprattutto alla luce delle modifiche apportate di recente in relazione alla diminuzione del periodo di sospetto e della previsione di introdurre nutrite cause di esenzione dalla revocatoria, che hanno fortemente ridimensionato il ricorso all'istituto<sup>45</sup>.

Esposto, seppur brevemente, i due diversi orientamenti in materia, possiamo ora concentrare l'attenzione su quelli che sono i presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'esperimento dell'azione di revocatoria fallimentare.

### 1.5. I presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare

L'azione di revocatoria fallimentare, come precedentemente argomentato, rappresenta l'istituto *ad hoc*, esperibile in sede concorsuale, previsto dal nostro legislatore al fine di tutelare la collettività dei creditori, ottenendo, a certe condizioni, la dichiarazione di inefficacia, rispetto ai creditori stessi, degli "atti a titolo oneroso, dei pagamenti e delle garanzie" poste in essere in un momento in cui l'imprenditore, non ancora fallito, già si trovava in uno stato di insolvenza noto alla controparte.

---

<sup>44</sup> Cass., 28 Marzo 2006, n. 7028 in vari luoghi, tra cui: *Giustizia Civile*, 2006, p. 2310; *Giustizia Civile Massimario*, 2006, p. 4; *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2006, p. 1466, con nota di G. LUCCHINI.

<sup>45</sup> JORIO A. (a cura di), op. cit., 56; ed inoltre BONFATTI S., *La disciplina dell'azione revocatoria fallimentare*, in BONFATTI S., CENSONI P.F., *La riforma della disciplina dell'azione revocatoria fallimentare, del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione*, Cedam, Padova, 2006, pp. 86-87.

In un'ottica di tutela delle generali esigenze di sicurezza e buona fede nel mercato, l'art. 67 della legge fallimentare subordina l'esercizio dell'azione di revocatoria alla sussistenza del requisito di conoscenza da parte dell'*accipiens*, ossia del terzo contraente, dello stato di insolvenza in cui versava il debitore, successivamente dichiarato fallito, all'epoca di esecuzione del pagamento.

Pertanto, per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare un certo atto deve essere compiuto nel c.d. "periodo di sospetto" e in presenza di una condizione di insolvenza da parte del debitore. Solo in questo caso viene soddisfatto il requisito oggettivo ai fini del suddetto esperimento dell'azione<sup>46</sup>.

Lo stato di insolvenza rilevante ai fini dell'esperimento dell'azione corrisponde alla definizione data dalla legge fallimentare all'art. 5. Lo stato di insolvenza corrisponde quindi all'impotenza economica a causa della quale l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente con normali mezzi solutori alle proprie obbligazioni per il venir meno della liquidità finanziaria e della disponibilità di credito occorrenti per lo svolgimento della sua attività<sup>47</sup>.

Analizzando il presupposto appena delineato, si evince come lo stesso inglobi al suo interno un profilo intrinseco, legato alla condizione di obiettiva impotenza finanziaria dell'imprenditore, e un profilo estrinseco, legato alla soggettiva percezione di tale condizione da parte del terzo convenuto, attraverso fattori esteriori che la manifestino<sup>48</sup>.

Viene quindi valorizzato dal legislatore l'elemento dell'obiettività della capacità di adempiere dell'imprenditore, che prescinde quindi da eventuali responsabilità del debitore o dalle cause, anche fortuite, che ne hanno determinato il dissesto<sup>49</sup>.

La condizione di insolvenza è manifestata attraverso inadempimenti veri e propri che convergono, ad esempio, in una sentenza di condanna a pagare, in un protesto, in un decreto ingiuntivo o in una dichiarazione del debitore stesso; oppure mediante fattori esteriori quali la chiusura dei locali dell'attività d'impresa, la fuga o l'irreperibilità dell'imprenditore.

In tale contesto molto utili possono essere le risultanze contabili che forniscono un quadro generale circa la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa; si deve,

---

<sup>46</sup> Dovrà poi configurarsi anche il c.d. requisito soggettivo di conoscenza da parte del terzo di tale stato di insolvenza del debitore. A tal proposito di veda quanto riportato *infra*.

<sup>47</sup> Cass., 27 aprile 1998, n. 4277, in *Foro it.* 1998, I, p. 3220.

<sup>48</sup> CIAN M., *Manuale di diritto commerciale I*, Torino, Giappichelli, p. 353.

<sup>49</sup> Cass., 13 marzo 2001, n. 115 in *Giustizia. Civile Massimario*, 2001, p. 360.

tuttavia, fare attenzione all'interpretazione di tali elementi probatori in quanto un mero sbilancio patrimoniale può non pregiudicare di per sé la regolarità degli adempimenti, così come un'eccedenza dell'attivo sul passivo non necessariamente rappresenta una sufficiente garanzia di solvibilità dell'impresa.

In definitiva, quindi, al fine dell'accertamento dell'insolvenza, sarà necessario delineare un quadro probativo il più possibile completo ed espressivo di tale stato di decozione, non dovendosi ritenere sufficienti isolati e frammentari indizi di inadempimento.

Ai fini dell'esperimento dell'azione di revocatoria fallimentare è necessario sia soddisfatto anche il requisito soggettivo di conoscenza del terzo e l'art. 67 l. fall. elabora due meccanismi diversi in relazione al riparto degli oneri probatori, nel caso delle ipotesi regolate al 1° comma dell'art. 67 l. fall., in relazione agli atti c.d. "anormali"; e quelle, invece, regolate al 2° comma per la revoca degli atti "normali".

Per le ipotesi disciplinate dalla norma nel primo comma<sup>50</sup>, il curatore beneficia di una presunzione *iuris tantum* di conoscenza da parte del convenuto in revocatoria dello stato di decozione del debitore fallito. Tale presunzione impone al terzo di dare la prova con ogni mezzo, dell'ignoranza circa lo stato di decozione del debitore<sup>51</sup>.

La prova della *inscientia decoctionis* del terzo dovrà avvenire mediante circostanze esterne, oggettivamente riscontrabili concrete e specifiche, tali da indurre il convincimento in un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, non essendo, quindi, sufficienti dimostrazioni di uno stato d'animo o di un mero convincimento circa la normalità della situazione economica dell'imprenditore dichiarato poi fallito<sup>52</sup>. I giudici di merito<sup>53</sup>, anche recentemente, hanno ribadito che qualora l'atto sia qualificabile come mezzo anomalo di pagamento, ai sensi dell'art. 67, comma 1°, si rende superflua

---

<sup>50</sup> Le ipotesi di revocatoria individuate dal primo comma dell'art. 67 della legge fallimentare sono le seguenti:

a) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;

b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

<sup>51</sup> Cass., 8 agosto 2003, n. 11948 in *Giust. civ. Mass.* 2003, p. 7-8.

<sup>52</sup> Cass., 26 gennaio 1999, n. 683 in *Fallimento*, 2000, p. 136.

<sup>53</sup> Tribunale di Roma, 7 marzo 2017, n. 4579, *Giuffrè*, 2017 p. 54.

l'indagine in ordine alla prova della *scientia decoctionis*, competendo alla parte convenuta, *l'accipiens*, l'onere di dimostrare, vincendo la relativa presunzione, la non conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento dell'atto.

Per quanto riguarda, invece, le ipotesi contenute nel 2° comma, il legislatore prevede che *sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.*

È posizione comune e condivisa in giurisprudenza che la conoscenza dello stato di insolvenza debba essere effettiva e non meramente potenziale, pertanto, occorre fornire la prova che tale condizione del debitore fosse concretamente conosciuta dal terzo e non verificare fosse meramente conoscibile. Una simile previsione è finalizzata a punire quei soggetti che, pur sapendo della situazione di dissesto, hanno continuato a contrarre con il debitore successivamente fallito, tutelando, allo stesso tempo, quei soggetti che ignari delle condizioni del contraente, hanno, in buona fede, continuato ad intrattenervi rapporti. Una simile dimostrazione spesso risulta diabolica ed è per questo motivo che è consentito al curatore di servirsi di elementi indiziari e presuntivi, che permettano di valutare se una persona dotata della normale avvedutezza possa o meno ignorare lo stato di decozione del debitore<sup>54</sup>.

Cosa importante è che questi indizi rispondano a loro volta ai requisiti di cui all'art. 2729 c.c. e siano cioè gravi, precisi e concordanti secondo le regole codicistiche che disciplinano la prova presuntiva.

Pertanto, la prova della *scientia decoctionis* del convenuto in revocatoria può essere fornita non solo in via diretta, ma anche utilizzando dati attinenti alla conoscibilità della crisi economica e finanziaria dell'imprenditore che, per la loro gravità, precisione e concordanza, siano idonei, nel loro complesso, a far presumere la conoscenza effettiva dell' insolvenza in capo al destinatario della domanda. In tal contesto il giudice può avvalersi di presunzioni semplici come quella fondata sul fatto che una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all'attività d'impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblichi, comprese le notizie, o altre informazioni relative allo stato di dissesto delle società<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> Cass., 4 marzo 2010, n. 5256, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, p. 323.

<sup>55</sup> Cass., 8 febbraio 2017, n. 3299, in *Giustizia Civile Massimario*, 2017, p. 60.

In conclusione si ricorda che tutte le azioni revocatorie esercitabili da parte del curatore nella procedura fallimentare sono soggette ad un termine di decadenza, individuato dall'art. 69 della legge fallimentare che coinvolge sia la data di dichiarazione del fallimento che la data del compimento dell'atto. Non possono, infatti, essere promosse azioni revocatorie decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. Tali termini di decadenza hanno lo scopo, da un lato, di incentivare il curatore all'avvio dell'azione, al fine di accelerare la procedura fallimentare, e dall'altro, hanno lo scopo di favorire la stabilità e la certezza dei rapporti giuridici, disincentivando il crearsi di situazioni di incertezza.

## CAPITOLO II

# LA RESPONSABILITÀ PER I DEBITI RESTITUTORI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE

### 2.1. Le problematiche in relazione ai debiti restitutori da revocatoria fallimentare e la richiesta di intervento chiarificatore delle Sezioni Unite

Nel precedente capitolo abbiamo trattato la revocatoria nel suo complesso, partendo dai fondamenti e dalla *ratio* dell'azione, per arrivare ai presupposti e requisiti necessari per il suo esperimento. Orbene, verrà analizzata ora la particolare situazione di esercizio dell'azione revocatoria nel caso di cessione d'azienda.

L'elaborato in oggetto analizzerà una controversia realmente accaduta che vede protagonista la società Alfa, dapprima divenuta insolvente e poi sottoposta ad amministrazione straordinaria. Durante il c.d. periodo di sospetto, la società Alfa ha continuato ad intrattenere rapporti commerciali con i terzi, e in particolare con la società Beta, verso la quale, il Commissario Giudiziale dell'amministrazione straordinaria ha promosso azione di revocatoria dei pagamenti effettuati dalla società insolvente Alfa.

La particolarità del caso sta nel fatto che nel frattempo la società Beta aveva ceduto la propria azienda ad altra società Gamma, la quale si era fusa per incorporazione in un'altra società. Si precisa che nel presente elaborato non verrà considerato quest'ultimo aspetto della fusione, in quanto non rilevante ai fini delle argomentazioni oggetto di studio.

Il *focus* dell'analisi sarà meglio posto sull'identificazione della legittimazione passiva in quanto è ampiamente discusso se la società Gamma, cessionaria, sia responsabile dei futuri debiti restitutori derivanti dall'esperimento vittorioso dell'azione di revocatoria. Si tratta quindi di analizzare la fattispecie della cessione d'azienda andando a chiarire se la stessa comporti anche il subentro nella soggezione all'azione revocatoria fallimentare di pagamenti effettuati prima della cessione o se, al contrario, tale legittimazione rimanga in capo al cedente.

Il *thema decidendum* consta di una questione di particolare importanza concernente l'interpretazione dell'art. 2560 codice civile con riguardo ai debiti relativi all'azienda ceduta.

I giudici di merito hanno concluso che la legittimazione passiva in tema di azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto pagamenti eseguiti in favore di un imprenditore che ha poi ceduto la propria azienda in un'altra società, vada riconosciuta alla stessa società conferitaria (o cessionaria) dell'azienda<sup>56</sup>.

Orbene, in primo e secondo grado i giudici hanno ritenuto di valorizzare quanto già precedentemente disposto dalla Corte di Cassazione con riguardo all'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto le rimesse su conto corrente a favore di una banca, la cui azienda sia stata poi ceduta in altra banca<sup>57</sup>. Si è, pertanto, ritenuto sufficiente, ai fini dell'insorgere della responsabilità solidale prevista dalla norma, la conoscibilità, tramite i libri contabili obbligatori, del precedente rapporto contrattuale intrattenuto dal dante causa con un imprenditore, divenuto poi insolvente alla data del pagamento. Dovrebbero quindi ritenersi incluse anche le obbligazioni non ancora venute alla luce in quanto il concreto debito restitutorio matura solo all'esito dell'accoglimento della domanda di revoca, in epoca successiva al trasferimento aziendale.

La Corte di cassazione, verso la quale la società Gamma ha proposto ricorso, dubita della ragionevolezza della tesi interpretativa seguita dai giudici di merito. Essa, infatti, dilata a dismisura l'ambito di applicazione dell'art. 2560 c.c., comma 2, includendo, nella previsione di solidarietà, obbligazioni non ancora venute alla luce, sulla sola base un mero rischio di sopravvenienza passiva, anziché un debito già maturato ed annotato nei libri contabili, come testualmente previsto dalla norma<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> Cass., 21 aprile 2016, n. 8090, in *Ilfallimentarista.it* 2016 [22 aprile 2016].

<sup>57</sup> La pronuncia alla quale i giudici hanno fatto riferimento è la n. 17668 del 28 luglio 2010: "*La legittimazione passiva sussiste in capo alla cessionaria ove risulti, che con l'azienda bancaria siano state trasferite tutte le attività e passività aziendali, dunque anche i debiti futuri derivanti dall'azione revocatoria, in quanto obbligazioni ad oggetto determinabile, perché all'atto della convenzione erano identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilità, in relazione ai pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti*": Cass. 28 luglio 2010, n. 17668, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, p. 1078.

<sup>58</sup> VERDESCA A., *Impresa - Cassazione SU Civili: in caso di cessione d'azienda la revocatoria fallimentare si fa al cedente non al cessionario* in *Filodiritto*, 2017, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.filodiritto.com/news/2017/impresa-cassazione-su-civili-in-caso-di-cessione-dazienda-la-revocatoria-fallimentare-si-fa-al-cedente-non-al.html?page=3>.



Un secondo dibattito tra la giurisprudenza di legittimità e quella di merito, si è ravvisato in relazione all'interpretazione dell'atto di cessione, con il quale viene espressamente previsto che siano trasferite *“tutte le posizioni attive e passive risultanti dalle scritture contabili regolarmente tenute dall'azienda”*.

I giudici di merito, in conformità di un precedente della Corte di Cassazione, hanno ritenuto fossero trasferiti anche i debiti futuri derivanti dall'esercizio dell'azione revocatoria di pagamenti già risultanti dalla contabilità aziendale, optando pertanto per *“un'estensione”* della disciplina bancaria in tema di cessione d'azienda, individuata all'art. 58 del T.U.B., anche alle altre cessioni di aziende commerciali.

A seguito delle questioni sopra esposte, non essendo condivisa la linea interpretativa seguita dai giudici di merito in relazione alla sorte dei debiti futuri da revocatoria, i giudici di legittimità hanno deciso, data la complessità degli argomenti dibattuti e l'importanza e diversità degli interessi coinvolti, di rimettere la questione alla decisione delle Sezioni Unite.

Nel presente elaborato verranno quindi analizzate nel dettaglio le questioni che hanno giustificato la richiesta dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, *in primis* per quanto riguarda la responsabilità del cessionario, in particolare la sua natura solidale — principale o accessoria— e i relativi presupposti previsti dalla legge al fine di configurarne una responsabilità.

In secondo luogo, bisognerà considerare la possibilità di applicare anche alle aziende, per così dire, *“commerciali”* la speciale disciplina, individuata dall'art. 58 t.u.b., in merito alla cessione di imprese bancarie; discutendo, da ultimo, la possibilità di prevedere nel contratto di cessione specifiche clausole di accollo di debiti futuri ed eventuali, quali per l'appunto quelli restitutori derivanti da vittorioso esperimento dell'azione di revocatoria fallimentare.

## 2.2. Cenni alla disciplina civilistica della cessione d'azienda

Prima di entrare nel cuore delle questioni sottoposte alla decisione delle Sezioni Unite è utile fare un breve cenno sulla disciplina civilistica della cessione d'azienda.

La cessione d'azienda comporta il trasferimento di un complesso organico di beni, dotato di autonomia e capacità di reddito, attuale o potenziale, dal cedente al cessionario. Il

suddetto trasferimento può essere integrale, quando viene ceduta l'azienda nel suo complesso con l'intero patrimonio di pertinenza, o parziale, qualora venga trasferita solo una parte dell'attività (cessione del "ramo d'azienda").

L'operazione di cessione d'azienda o di ramo d'azienda viene solitamente realizzata per soddisfare esigenze di tipo strategico-gestionali del cedente e/o del cessionario. Per esempio, la decisione può essere presa nell'ipotesi in cui il ramo d'azienda venga ritenuto non più necessario o strategico per l'attività esercitata e si preferisca pertanto focalizzare l'attenzione sul *core business* dell'azienda, oppure allo scopo di favorire l'esternalizzazione di talune attività del ciclo produttivo, o, ancora, per far fronte a fabbisogni di capitale necessari al cedente per sviluppare altre attività in crescita o in difficoltà<sup>59</sup>.

Qualunque sia lo scopo o le esigenze che spingono l'imprenditore alla cessione dell'azienda o di un suo ramo la disciplina dettata dal codice civile agli art. 2556 e successivi, definisce la forma del contratto di cessione, quali siano gli obblighi in capo al cedente, disciplinando, inoltre, il trasferimento di crediti e debiti relativi all'azienda ceduta.

L'articolo 2556 del codice civile al secondo comma prevede che la cessione d'azienda possa essere attuata mediante la scrittura privata autenticata o mediante l'atto pubblico; tali forme sono altresì necessarie per poter iscrivere l'atto presso il Registro delle Imprese con i relativi effetti di pubblicità legale e di conseguente opponibilità nei confronti dei terzi<sup>60</sup>.

Come si evince dalla lettura del primo comma dell'articolo<sup>61</sup>, la scrittura è inoltre necessaria non ai fini della validità della cessione (*ad substantiam*) ma ai soli fini della prova (*ad probationem*); fermo restando il rispetto delle forme previste *ad substantiam* per quegli elementi dell'azienda che richiedano forme particolari ai fini del trasferimento, quali ad esempio gli immobili, per la cui alienazione è richiesta la forma scritta<sup>62</sup>.

Il successivo articolo 2557 del codice civile disciplina il c.d. divieto di concorrenza in capo al cedente, prevedendo che "*chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di*

---

<sup>59</sup> BRAJA E.M., *La cessione d'azienda*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 5.

<sup>60</sup> MORO VISCONTI R., *Cessione d'azienda*, II edizione, Maggioli, Dogana, 2011, p. 70.

<sup>61</sup> "*Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto*".

<sup>62</sup> BALDUCCI D., *Cessione e conferimento d'azienda*, Edizioni FAG, Milano, 2017, p. 81.

*cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta*". Tale divieto può anche essere eventualmente esteso convenzionalmente dalle parti a quelle attività che siano concretamente in grado di arrecare una limitazione alla capacità di reddito dell'azienda ceduta, purché non venga impedito lo svolgimento di ogni attività professionale dell'alienante. La norma non concede, invece, la possibilità di estendere il termine cronologico individuato nei cinque anni dal trasferimento, con la conseguenza che se le parti prevedono obblighi di non concorrenza temporalmente più ampi la pattuizione sarebbe comunque ricondotta a quella normativa.

Quando si stipula un accordo per la cessione d'azienda è necessario che compratore e venditore si accordino sulla gestione dei contratti in corso, al fine di individuare su quali contratti il compratore subentrerà e su quali no. Ogni azienda, in qualsiasi momento della sua attività ha in corso contratti in corso non ancora perfezionati<sup>63</sup> e proprio per questo motivo il legislatore ha individuato all'art. 2558 del codice civile il principio generale secondo il quale *"se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale"*. La successione nei contratti non ancora compiutamente eseguiti è dunque automatica, salvo il caso in cui il cedente e il cessionario stabiliscano diversamente. La condizione indispensabile affinché possa configurarsi l'automatica successione del compratore nei contratti in corso è che si tratti di rapporto con prestazioni da entrambe le parti e che nessuna prestazione sia stata completamente eseguita.

Qualora, viceversa, una delle parti abbia già adempiuto alla propria obbligazione è ipotizzabile unicamente una cessione di crediti o una successione nei debiti, disciplinate all'interno degli articoli 2559 e 2560 del codice civile.

Andando con ordine, l'art. 2559 del codice civile si riferisce ai contratti che al momento del trasferimento sono stati interamente eseguiti dall'imprenditore ma non dal terzo, generando, quindi, un credito aziendale del primo nei confronti del terzo.

L'art. 2559 codice civile deroga alla disciplina generale della cessione dei crediti in relazione al regime di efficacia in quanto prevede testualmente che *"la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua*

---

<sup>63</sup> Si pensi, a titolo di esempio, al contratto di locazione, ai contratti di fornitura dell'energia elettrica, ai contratti di lavoro con i propri dipendenti, ai contratti di assicurazione contro furto e incendio, etc..

*accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese*". La notifica al debitore, richiesta dall'art. 1264 del codice civile ai fini della cessione del credito è sostituita dall'iscrizione della cessione nel registro delle imprese. La *ratio* di tale previsione è data dalla volontà del legislatore di favorire il cessionario che, in assenza di tale deroga, sarebbe tenuto a notificare ad ogni debitore il proprio subentro nei diritti dell'alienante dell'azienda.

Orbene, con riguardo ai debiti dell'azienda ceduta, le parti generalmente stabiliscono che i debiti inerenti all'azienda stessa siano accollati all'acquirente e, quindi, che il loro ammontare venga detratto dal prezzo pattuito. Tuttavia, le parti possono stabilire che i debiti pregressi rimangano in capo al cedente (il quale farà fronte agli stessi ricorrendo alla somma di denaro percepita dalla cessione d'azienda); oppure possono optare per una ripartizione *pro-quota* dell'onere corrispondente.

Indipendentemente dalle pattuizioni contrattuali, l'art. 2560 c.c. detta una disciplina specifica in merito alla responsabilità verso i creditori per i debiti afferenti l'azienda contratti prima della cessione della stessa. In particolare il cedente non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, a meno che non vi sia una liberazione espressa da parte dei creditori<sup>64</sup>. In altre parole, deve intervenire una pattuizione *ad hoc* affinché i debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta passino all'acquirente e, a tal fine, non sarebbe neppure sufficiente che il creditore dichiari unilateralmente di liberare il cedente, ma occorrerebbe una clausola nel contratto di vendita che preveda l'accollo dei debiti al compratore<sup>65</sup>.

La norma cerca di tutelare il terzo che, avendo concesso il credito sul fondamento delle qualità personali del cedente e sulle condizioni patrimoniali e reddituali dell'azienda, potrebbe trovarsi dinanzi, contro la propria volontà, ad un debitore non altrettanto affidabile ovvero un patrimonio di consistenza inferiore sul quale rivalersi.

Dalla lettura della norma si evince come il nostro legislatore abbia delineato una diversa disciplina per la successione nei debiti dell'azienda ceduta rispetto a quella prevista per la cessione dei crediti, che come precedentemente introdotto, si realizza anche "*in mancanza di notifica al debitore o di una sua accettazione*".

---

<sup>64</sup> Il primo comma dell'articolo 2560 codice civile recita, infatti, così: "*L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito*".

<sup>65</sup> A tal proposito si veda quanto riportato al paragrafo § 3.4. nel quale viene descritto il sopra citato negozio, in relazione alla fattispecie di accollo di debiti futuri.

Il secondo comma dell'articolo 2560 del codice civile, invece, è volto a tutelare il cessionario e prevede che lo stesso sia responsabile dei soli debiti risultati dalle scritture contabili obbligatorie tenute dall'imprenditore. In realtà, l'obiettivo che il legislatore vuole raggiungere è di gran lunga più ampio, e riguarda la libera circolazione dei beni, principio riconosciuto anche a livello comunitario, che verrebbe in qualche modo frenata dall'impossibilità di assicurare all'acquirente la certezza dei debiti che questi andrebbe ad ereditare per il sol fatto dell'acquisto dell'azienda.

L'articolo 2560 del codice civile, in relazione alla sorte dei debiti dell'azienda ceduta, è stato fonte di numerosi dibattiti e discussioni in relazione alla gestione dei rapporti interni tra cedente e cessionario. La norma, infatti, si limita a disciplinare la responsabilità di cedente e cessionario nei confronti dei terzi creditori ma non si occupa di regolare la sorte di tali debiti nei rapporti interni: la prima questione che si pone allora è se le passività aziendali si trasferiscano, assieme all'azienda, in capo all'acquirente, quale obbligato in via principale; o se al contrario la responsabilità del cessionario sia solo accessoria rispetto a quella del cedente, che rimane l'obbligato principale<sup>66</sup>.

Nei successivi paragrafi verrà analizzata la natura della responsabilità del cessionario e verranno individuati i requisiti, previsti dalla legge al fine di attribuire allo stesso la responsabilità per le passività dell'azienda ceduta.

### 2.3. La natura solidale della responsabilità del cessionario per i debiti *ex art. 2560 del codice civile*

Come anticipato nel precedente paragrafo uno dei temi particolarmente controversi ed interessanti per il quale è stato richiesto un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite è rappresentato dall'interpretazione dell'art. 2560 del codice civile con riferimento alla sorte dei debiti nel caso di cessione d'azienda, o di un suo ramo.

L'articolo 2560 c.c. stabilisce che il cessionario di un'azienda commerciale risponde dei debiti "*inerenti*" l'esercizio della medesima ed "*anteriori al trasferimento*" che "*risultino dai libri contabili obbligatori*".

---

<sup>66</sup> TOMMASINI D., *Conferimento d'azienda bancaria e debito da revocatoria*, in *Rivista Diritto Civile*, 2002, p. 422.

Dalla lettura della disposizione non pare chiaro se la norma intenda far sì che le passività aziendali si trasferiscano, insieme all'azienda, in capo all'acquirente (assumendo così la veste di obbligato in via principale); ovvero se voglia semplicemente affiancare la responsabilità accessoria di quest'ultimo a quella, principale, del cedente, a tutela dei creditori<sup>67</sup>.

Secondo una parte della dottrina le passività aziendali si trasferiscono in capo all'acquirente, quale obbligato in via principale<sup>68</sup>, in quanto l'art. 2560 c.c. prevede un loro accollo cumulativo "ex lege" all'acquirente, alla condizione che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori<sup>69</sup>. Secondo tale filone, l'interpretazione della norma trova giustificazione nel riconoscere al creditore aziendale la possibilità di soddisfare in ogni caso la propria pretesa creditoria nei confronti del soggetto che conduce l'azienda, a prescindere dagli accordi stipulati dalle parti nel contratto di compravendita<sup>70</sup>.

Si segnala come non siano mancate nel panorama giurisprudenziale della stessa Suprema Corte pronunce che negano, invece, che il trasferimento d'azienda comporti successione nei relativi debiti: *"la previsione, di cui al secondo comma dell'art. 2560 c.c., della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante, sicché essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo*

---

<sup>67</sup>VERBANO M., *Trasferimento d'azienda (bancaria) e debiti restitutori da revocatoria fallimentare*, in *Giur. Comm.*, 2014, II, 384; inoltre CASTIGLIONI M., *La responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti dell'azienda ceduta: la limitazione ai soli debiti iscritti nei libri contabili della azienda cedente*, in *Magistra Banca e Finanza*, 2014 - Tidona.com [http://www.tidona.com/pubblicazioni/20140207\\_2.htm](http://www.tidona.com/pubblicazioni/20140207_2.htm).

<sup>68</sup>Sostenitori di tale tesi sono principalmente CASANOVA M., *Impresa e azienda*, in *Trattato Vassalli*, X, Torino, Utet, 1974, pp. 830 ss.; RESCIGNO P., *Studi sull'accollo*, Milano, Giuffrè, 1958, pp. 273 ss.; FONTANA A., *La successione dell'imprenditore nel rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1970, 504 ss., a CAMPOBASSO G.F., *Coobbligazione cambiaria e solidarietà diseguale*, Napoli, Jovene, 1974, pp. 245 ss.; CIAN M., *Note minime sul trasferimento d'azienda (a proposito della nozione di trasferimento d'azienda recepita in un parere del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme tributarie antielusive)*, in *Riv. dir. trib.*, 2000, pp. 76 ss.; ed inoltre CORSI F., *Diritto dell'impresa*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 72.

<sup>69</sup>*"In caso di trasferimento dell'azienda deve verificarsi il subentro immediato del nuovo titolare in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti al patrimonio aziendale, salva restando la possibilità dell'alienante per i debiti preesistenti, se non risulta che i creditori abbiano acconsentito alla sua liberazione"*. Cass., 29 aprile 1998, n. 4367, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, p. 903.

<sup>70</sup>GIOMMONI F., *"Cessione e conferimento d'azienda: riflessi sul bilancio della responsabilità del cedente e del cessionario per i debiti aziendali"*, in *la Rivista delle operazioni straordinarie*, 2014, 32.

*del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda*"<sup>71</sup>.

Questa interpretazione della disposizione, sulla quale anche parte della dottrina si è pronunciata<sup>72</sup>, privilegia la tutela del terzo che, a seguito della cessione, si potrebbe trovare creditore di un soggetto che non garantisce le stesse condizioni di solvibilità del cedente.

Dalla lettura del secondo comma della norma: "*nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori*", si dovrebbe presupporre il mancato trasferimento dei debiti non risultanti, appunto, dalle scritture contabili obbligatorie in capo al cessionario. Pertanto, alla luce di una complessiva analisi dell'art. 2560 c.c. non si consente una ricostruzione della sorte dei debiti aziendali nei rapporti *inter partes*, la norma, infatti, si limita a disciplinare la responsabilità per gli stessi nel caso in cui tale passaggio sia stato espressamente previsto dalle parti (comma 1°); nonché nell'opposto caso in cui i debiti non siano stati assunti dall'acquirente (comma 2°).

Si ritiene pertanto che la norma in oggetto sia sostanzialmente neutra in relazione alla sorte dei debiti relativi all'azienda nei rapporti fra cedente e cessionario.

Un autore ricorda come il progetto preliminare del codice di commercio del 1940, prevedesse una disciplina d'azienda molto più corposa di quanto non faccia l'odierno codice civile<sup>73</sup>. Veniva infatti disciplinata espressamente la sorte dei debiti nei rapporti interni stabilendo, con una norma *ad hoc* rispetto a quella in tema di responsabilità, il loro trasferimento automatico in capo all'acquirente. Nell'odierno codice, invece, il legislatore ha scelto di riprodurre, con l'art. 2560 c.c., solo la parte relativa alla responsabilità, lasciando cadere la regola del passaggio dei debiti prevista dal progetto preliminare del codice.

---

<sup>71</sup> Cass., 3 ottobre 2011, n. 20153, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, p. 1395.

<sup>72</sup> Si fa riferimento in particolare a COLOMBO G.E. *L'azienda e il mercato*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, Padova Cedam, 1979, p. 136 ss., COTTINO, *L'imprenditore*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, I, Padova, Cedam, 2001, pp. 245 ss.; FERRI G., ANGELICI C., (a cura di), *Manuale di diritto commerciale*, Torino, Utet, 2010, pp. 187; MARTORANO F. *L'azienda*, in *Trattato Buonocore*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 213 ss.

<sup>73</sup> CASPANI A., *Responsabilità del cessionario per debiti inerenti al ramo d'azienda trasferito*, in *Giur Comm.*, 2016, pp. 1019 ss.

Inoltre, se il legislatore avesse voluto delineare una specifica disciplina sulla sorte dei debiti aziendali nei rapporti interni l'avrebbe espressamente previsto come nel caso di cessione di azienda bancaria, per la quale, in virtù della rilevanza assunta dai debiti in tale tipologia d'azienda, ha ritenuto di attribuire al cessionario la responsabilità esclusiva (trascorso un breve periodo di responsabilità solidale) dei debiti dell'azienda ceduta<sup>74</sup>.

Quindi, la natura della responsabilità del cessionario, principale o con indole meramente accessoria, rileva fino ad un certo punto, a fronte di una disposizione che lascia aperte entrambe le interpretazioni.

Quello che la norma impone, al fine di configurare una responsabilità solidale dell'acquirente d'azienda, è che i debiti siano anteriori alla cessione, inerenti all'attività d'impresa e risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.

Orbene, tornando al caso di specie, il dilemma è, quindi, verificare se gli obblighi restitutori derivanti dall'esperimento dell'azione revocatoria soddisfino tali requisiti.

Vengono riportate a seguire le considerazioni e le analisi svolte in relazione ad ognuno di questi requisiti al fine di rendere più chiaro lo scenario sul quale le Sezioni Unite si troveranno poi a decidere, in relazione alla natura della responsabilità del cessionario.

### 2.3.1. Inerenza all'esercizio dell'azienda ceduta

Il primo requisito che deve essere rispettato al fine di poter configurare la responsabilità solidale dell'acquirente è l'inerenza della passività nell'esercizio dell'azienda ceduta.

L'accertamento dell'inerenza all'esercizio dell'azienda non è scontato, in relazione soprattutto alla fattispecie di cessione di un solo ramo della stessa, dove è necessario individuare e distinguere le passività relative allo specifico ramo d'azienda oggetto di cessione. A tal fine si può ricorrere all'analisi delle scritture contabili o, nel caso questo non risulti agevole, ad una CTU contabile, predisposta da un esperto del settore, su incarico del giudice.

Orbene, si tratta quindi di capire se le passività derivanti dall'esperimento vittorioso di un'azione di revocatoria fallimentare soddisfino o meno il requisito dell'inerenza, necessario al fine di configurare la responsabilità del cessionario.

---

<sup>74</sup> Si faccia riferimento a quanto argomentato nelle seguenti pagine, in particolare nei paragrafi 3.1. e 3.2. dove verrà trattata nel dettaglio la fattispecie della cessione di azienda bancaria.



Secondo la dottrina prevalente<sup>75</sup>, le passività in oggetto non possono dirsi propriamente inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta. Questo, in giustificazione delle considerazioni elaborate con riferimento alla disciplina dell'art. 58 t.u.b., ma applicabile *mutatis mutandis* anche alla disciplina dell'art. 2560 codice civile, la quale prevede l'accollo all'acquirente solo per i debiti derivanti da rapporti "*funzionalmente collegati all'azienda trasferita*"<sup>76</sup>. Se si prosegue in questo senso, quindi, il debito restitutorio derivante da revocatoria, non può dirsi, per sua origine, funzionale all'esercizio dell'azienda. A tal proposito si può ricordare la pronuncia del Tribunale di Milano<sup>77</sup>, in tema di cessione d'azienda, che ha escluso che il cessionario dell'azienda risponda, *ex art. 2560 c.c.*, comma 2°, del debito da revocatoria, ritenendo che non si tratti di debito *«inerente all'esercizio dell'azienda»*.

Gli oppositori di tale tesi ribadiscono che, mentre i debiti restitutori da revocatoria trovano la loro origine nella pronuncia giudiziale, (data la funzione costitutiva riconosciuta all'azione revocatoria)<sup>78</sup>, il diritto potestativo ad attuazione giudiziale ha pur sempre origine in un pagamento, effettuato nell'esercizio dell'impresa, e in grado, quindi, di soddisfare il primo requisito fissato dall'art. 2560 c.c. per l'insorgere della responsabilità del cessionario. In altre parole, l'imprenditore che riceve un pagamento da parte di un soggetto poi fallito, lo fa nell'esercizio d'impresa; è in tale contesto che, a seguito dell'ottenimento della revoca di tali pagamenti da parte della curatela fallimentare, sorgono i debiti da revocatoria.

In questo senso però è da precisare che giurisprudenza<sup>79</sup> e dottrina<sup>80</sup> in materia di revocatoria fallimentare insegnano che i "*pagamenti di debiti liquidi ed esigibili costituiscono materia di revocatoria nella loro obiettiva ed intrinseca natura di atti estintivi delle obbligazioni dell'imprenditore fallito, quali negozi autonomi, svincolati dal rapporto che ne costituisce la causa*".

---

<sup>75</sup> Si veda PORTALE G., *Sostituzione di un'azienda di credito ad un'altra nell'esercizio di una sede o di una filiale e responsabilità per i debiti da revocatoria fallimentare*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1989, p. 10; JORIO A. AMBROSINI S. *Cessione di azienda bancaria e responsabilità per i debiti derivanti da azioni revocatorie di rimesse in conto corrente*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2002, pp. 1536 ss.; ed ancora TOMMASINI D., *op.cit.*, p. 422.

<sup>76</sup> VERBANO M., *op.cit.*, p. 391.

<sup>77</sup> Tribunale di Milano, 7 ottobre 1976, in *Dir. Fall.*, 1977, p. 100.

<sup>78</sup> Nello specifico, a tal proposito, si veda quanto argomentato nel successivo paragrafo in relazione al requisito dell'anteriorità previsto dall'art. 2560 c.c..

<sup>79</sup> Tribunale di Roma, 29 settembre 1983, in *Fallimento*, 1984, p. 753.

<sup>80</sup> MONTANARI, *Profili della revocatoria fallimentare dei pagamenti*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 119; ed ancora PORTALE G., *op. cit.*, pp. 10 e ss.

I principi generali in materia di revocatoria fallimentare, impedirebbero, quindi, di valorizzare l'indiretto collegamento tra i pagamenti effettuati nell'esercizio dell'impresa, poi ceduta, e i relativi debiti restitutori, sorti a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di revocatoria.

Tutto ciò per dire che appare dubbia, o comunque meramente indiretta, l'inerenza tra le passività sorte in virtù dell'esperimento dell'azione revocatoria e l'esercizio dell'impresa, escludendo pertanto la sussistenza del primo requisito.

### 2.3.2. Anteriorità rispetto al trasferimento

Al fine di analizzare il secondo requisito, necessario per configurare la responsabilità del cessionario, occorre chiedersi quale sia la natura delle sentenze emesse, con esito vittorioso, a seguito dell'esperimento dell'azione di revocatoria.

La tendenza è quella di attribuire natura costitutiva alle sentenze che accolgono una domanda di revocatoria; pertanto, è solo con la sentenza che si determina l'inefficacia dei pagamenti effettuati. Anche se in passato tale argomento fu molto discusso, ormai può dirsi acquisito e consolidato, tanto in dottrina<sup>81</sup> quanto in giurisprudenza<sup>82</sup>.

Le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, sancito la natura costitutiva della sentenza: *“l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito in valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è valido ed efficace e che la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della revocatoria, dovendosi ritenere la natura costitutiva di tale sentenza e perciò qualificare come diritto potestativo (e non come diritto di credito) la situazione giuridica facente capo al curatore fallimentare che agisce in revocatoria<sup>83</sup>”*.

---

<sup>81</sup> Si vedano in particolare: QUATRARO B. e FUMAGALLI A., *La revocatoria ordinaria e fallimentare*, Milano, IPSOA, 1994, pp. 103 ss.; ed ancora TERRANOVA G., *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. Art. 64-71*, in *Comm. l. fall. Scialoja-Branca*, Roma, Zanichelli, 1993, pp. 192 ss.

<sup>82</sup> Cass. 15 dicembre 2011, n. 27084 in *Giust. Civ. Mass.* 2011, 1778 in cui viene espressamente pronunciato che: *“[...] in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva”*; ed ancora: Cass. 10 giugno 2011 n. 12736, in *Giust. Civ. Mass.* 2011, p. 993 in cui: *“l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria [...] sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva”*.

<sup>83</sup> Cass. S.U. 12 giugno 2000 n. 437, in *Corr. Giur.*, 2000, p. 1489.

Non si tratta, infatti, di “una pronuncia dichiarativa di un illecito, ma di una statuizione modificativa, in cui il contraddittorio processuale assume il ruolo di strumento necessario per ottenere l’inefficacia di atti originariamente leciti”<sup>84</sup>.

In questo senso, l’inefficacia dei pagamenti revocati, e quindi il relativo debito restitutorio, sorge solo a seguito della pronuncia del giudice e non può pertanto essere ricompreso nel compendio aziendale ceduto, in quanto l’azione di revocatoria, dalla quale scaturisce la sentenza, viene esperita dopo la cessione<sup>85</sup>.

Seguendo questa impostazione, è decisamente da escludere la responsabilità del cessionario ex art. 2560 c.c., in quanto, al momento della cessione, il debito da revocatoria non esisteva ancora<sup>86</sup>.

Affinando però il ragionamento, si può considerare che, sebbene il debito in oggetto venga ad esistenza in un momento successivo al trasferimento d’azienda, esso trova comunque radice in una fase precedente: “i debiti derivanti da un’azione revocatoria fallimentare sono di natura meramente potenziale, ma non sono mai ‘nuovi’”<sup>87</sup>. Infatti, sin dal momento del ricevimento del pagamento, l’imprenditore è esposto al rischio<sup>88</sup> di vederlo revocare e, pertanto, restituire alla massa dei creditori, sebbene sia oramai pacifico che il debito restitutorio venga ad esistenza in un momento successivo al trasferimento dell’azienda.

Pertanto, mentre è ormai palese che l’eventuale debito da revocatoria sorga successivamente alla cessione, la soggezione a revocatoria, che sorge nel momento del ricevimento dei pagamenti, è da ritenersi anteriore al trasferimento.

Ci si deve quindi chiedere se la situazione giuridica di soggezione, esistente nel patrimonio del cedente, che fa da premessa al sorgere del debito restitutorio da revocatoria, si trasferisca *ex lege* al cessionario; o al contrario rimanga sul patrimonio del primo titolare dell’azienda, anche dopo l’alienazione di questa<sup>89</sup>.

---

<sup>84</sup> TEDIOLI F., *Se la sentenza che accoglie una domanda di revocatoria fallimentare sia provvisoriamente esecutiva*, Studium Iuris, 2004, p. 1136.

<sup>85</sup> U. STEFINI, *Rimessa alle Sezioni Unite la questione della sorte dei debiti restitutori da revocatoria fallimentare nella cessione d’azienda*, in *Dir. civ. cont.*, 2016, consultabile al seguente indirizzo: <http://dirittocivilecontemporaneo.com/2016/07/rimessa-alle-sezioni-unite-la-questione-della-sorte-dei-debiti-restitutori-da-revocatoria-fallimentare-nella-cessione-dazienda/>.

<sup>86</sup> In particolare PORTALE G.E., *op.cit.*, p. 2; ed inoltre JORIO A., e AMBROSINI S., *op. cit.*, p. 1534.

<sup>87</sup> SCHIAVON G., *Fusione per incorporazione, cessione di azienda bancaria e revocatoria fallimentare*, in *Società*, 2001, p. 1252.

<sup>88</sup> TOMMASINI D., *op. cit.*, p. 433.

<sup>89</sup> VERBANO M., *op. cit.* p. 386.

Avallando la prima ipotesi, il cessionario diverrebbe, quindi, responsabile per i debiti da revocatoria, non in base al meccanismo dell'art. 2560 c.c., quale conseguenza di un'originaria responsabilità del cedente, ma direttamente ed esclusivamente in capo allo stesso, per la presenza nel suo patrimonio della soggezione a revocatoria.

Appare, a questo punto, doveroso fare una digressione in relazione ai beni che compongono l'azienda e alla definizione stessa di azienda, individuata dall'art. 2555 c.c. come "*complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*".

La caratteristica prima dell'azienda è quella di essere formata da "beni", sebbene, non si possa prescindere da un elemento soggettivo, quale l'organizzazione di tali beni da parte dell'imprenditore, e da un "connotato finalistico"<sup>90</sup>, quale l'esercizio di un'attività d'impresa.

Proprio su tali elementi costitutivi dell'azienda le opinioni sono tutt'altro che pacifiche: parte della dottrina<sup>91</sup> e della giurisprudenza<sup>92</sup> intende l'azienda in senso ampio, ricomprendendovi tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi all'impresa esercitata (c.d. teoria onnicomprensiva), discostandosi nettamente dalla nozione fornita dall'art. 810 c.c., secondo il quale i beni sono solo "*le cose che possono formare oggetto di diritti*" (c.d. teoria dualistica)<sup>93</sup>.

Orbene, prevale oggi la tesi secondo la quale sono esclusi dalla nozione di beni aziendali, data dall'art. 2555 c.c., i c.d. beni giuridici<sup>94</sup>, e risulta quindi preclusa l'idea che la soggezione a revocatoria possa far parte del complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa e sia pertanto trasferibile al cessionario a seguito del cambio della titolarità dell'azienda, come semplice bene aziendale<sup>95</sup>.

---

<sup>90</sup> CASPANI A., op. cit., pp. 1013 ss.

<sup>91</sup> In tal senso è possibile citare CASANOVA M., op. cit., p. 735; ed ancora DE MARTINI, *Trasferimento d'azienda e successione nei debiti*, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1949, pp. 263 ss.

<sup>92</sup> Cass., 22 gennaio 1972 n. 171, in *Giur.it.* 1973, p. 262: "*in caso di cessione d'azienda, crediti e debiti si trasferiscono ai cessionari, al pari di ogni altro elemento dell'universitas, essendone parte integrante, e senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento*"; ed ancora Cass., 9 dicembre 1974, n. 4140, in *Rep. Foro it.*, 1974 dove si afferma che "*il trasferimento d'azienda comporta la cessione dei crediti e debiti relativi e la successione nei contratti già stipulati dal cedente (i quali non abbiano carattere personale), in ragione della natura dell'azienda, qualificata quale unificazione funzionale degli elementi necessari all'esercizio aziendale*".

<sup>93</sup> In tal senso è possibile menzionare COLOMBO G.E., op. cit., p. 136; TEDESCHI G.U., *Le disposizioni generali sull'azienda*, in *Trattato Rescigno*, XVIII, Torino, Zanichelli, 1983, pp. 7 ss.; ed inoltre MARTORANO F., op. cit., pp. 13 ss.

<sup>94</sup> Quali ad esempio i rapporti obbligatori e contrattuali, gli interessi legittimi, i diritti potestativi, le soggezioni, i poteri, le facoltà, le aspettative.

<sup>95</sup> VERBANO M., op. cit., p. 386.

Scartata questa ipotesi, ci si chiede, quindi, se avallare o meno la possibilità di trasferimento automatico della soggezione alla revocatoria mediante la qualificazione dell'azienda come *universitas iuris*<sup>96</sup>, e quindi, prevedendo che le situazioni giuridiche soggettive, collegate all'azienda, pur non essendo qualificabili come beni, facciano comunque parte dell'*universitas*, la quale, in assenza di diversa pattuizione tra le parti, manterrebbe in sede di cessione una propria unitarietà<sup>97</sup>.

Il complesso di norme che disciplinano l'alienazione unificano, al trasferimento di beni, le situazioni contrattuali ed al più, i crediti e debiti; rimane invece tutta da dimostrare la ricomprensione, all'interno dell'*universitas*, delle soggezioni e, in generale, delle situazioni giuridiche minori isolate<sup>98</sup>.

Il passaggio delle situazioni di soggezione al cessionario può essere giustificato come effetto, per così dire, naturale della cessione, sia quando tali posizioni giuridiche soggettive si inseriscano all'interno di un rapporto contrattuale ceduto ex art. 2558 c.c.<sup>99</sup>; sia quando siano isolate, e vengano pertanto cedute in un'ottica di continuità della gestione aziendale<sup>100</sup>.

È fuori dubbio che secondo l'art. 2558 c.c. i rapporti contrattuali, ed il corredo di situazioni giuridiche soggettive che li compongono, vengano trasferiti al cessionario. La soggezione a revocatoria, però, legata al mero atto del pagamento, e rivolta a tutela di soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, non può essere considerata parte del fascio di situazioni giuridiche soggettive, che vengono trasferite in capo al cessionario mediante l'applicazione dell'art. 2558 c.c.<sup>101</sup>.

Per quanto concerne invece le posizioni di soggezione isolate, quali le proposte contrattuali formulate dal cedente e le procure isolate da lui conferite<sup>102</sup>, queste entrano naturalmente a fare parte del patrimonio dell'imprenditore che acquisisce l'azienda. Si tratta infatti di posizioni giuridiche soggettive che, sebbene passive, sorgono per volontà

---

<sup>96</sup> SANTORO PASSARELLI G., *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966, pp. 83 ss..

<sup>97</sup> VERBANO M., op. cit., p.,387.

<sup>98</sup> U. STEFINI, *Rimessa alle Sezioni Unite la questione della sorte dei debiti restitutori da revocatoria fallimentare nella cessione d'azienda*, op. cit.

<sup>99</sup> CIAN M., *Trasferimento d'azienda e successione nei rapporti rappresentativi*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 74 ss..

<sup>100</sup> FERRARA jr F., *La teoria giuridica dell'azienda*, Milano, Giuffrè, 1982, p. 369; ed ancora CIAN M. op. cit., pp. 110 ss.

<sup>101</sup> Si veda a tal proposito quanto argomentato nel paragrafo § 2.2. del presente elaborato.

<sup>102</sup> CIAN M., op. cit., 110 ss.; ed ancora FERRARA jr F., op. cit., p. 369.

del loro titolare e nel suo interesse, agevolandolo nello sfruttamento economico del complesso produttivo acquisito, in un'ottica di continuità gestionale.

Con riguardo, invece, alla soggezione a revocatoria, essa non sorge per volontà del titolare, ma bensì come effetto *ex lege* della ricezione del pagamento, pertanto non ha senso giustificare il trasferimento, neppure, col il principio della continuità nell'esercizio dell'azienda. E d'altro canto appare pure dubbia la previsione di un suo trasferimento senza il consenso del titolare dell'interesse tutelato: la massa dei creditori<sup>103</sup>.

A seguito delle considerazioni sopra esposte, pertanto, sembra potersi escludere, anche in relazione al secondo requisito, il trasferimento della responsabilità al cessionario, per i debiti restitutori sorti a seguito dell'esperimento dell'azione di revocatoria.

### 2.3.3. Risultanza nelle scritture contabili obbligatorie

Affinché si configuri la responsabilità del cessionario per i debiti dell'azienda ceduta è necessario, in ossequio al 2° comma dell'art. 2560 c.c., che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori detenuti dal cedente. Ci si chiede quindi se questo terzo requisito sia o meno rispettato con riguardo ai debiti restitutori derivanti dal vittorioso esperimento dell'azione di revocatoria fallimentare.

Andando con ordine, partendo dalla definizione che il legislatore voleva dare, non vi è dubbio che con l'espressione "libri contabili obbligatori" si riferisse ai libri contabili che l'art. 2214 c.c. prescrive come obbligatori per l'imprenditore esercente un'attività commerciale; si tratta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili, richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. Non trovano, invece, valenza probatoria i registri IVA, che svolgono solo la funzione di documentazione ai fini del debito fiscale<sup>104</sup>.

Infatti, in mancanza della prova circa l'iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori, nessuna pari efficacia può essere riconosciuta ad eventuali altri documenti relativi al rapporto contrattuale cui i debiti si riferiscono; pure l'assenza dei suddetti libri contabili

---

<sup>103</sup> VERBANO M., op. cit., 390. Si faccia inoltre riferimento a quanto argomentato con riferimento all'istituto dell'accollo nel paragrafo 3.3. del presente elaborato.

<sup>104</sup> Cass., 3 marzo 1994 n. 2108, in *Giust. civ. Mass.*, 1994, p. 255.

obbligatori<sup>105</sup> non rende operativa la responsabilità del cessionario per i debiti pregressi relativi all'azienda<sup>106</sup>.

La disciplina dell'art. 2560 del codice civile è favorevole per i creditori, i quali, come precedentemente argomentato, possono far valere le proprie ragioni nei confronti di entrambi i soggetti ma, di fatto è difficile far valere la corresponsabilità del cessionario, anzitutto perché è il creditore stesso che deve dimostrare la risultanza del debito dai libri contabili obbligatori. A tal proposito si ricorda che i libri contabili non sono documenti pubblici ai quali i terzi hanno accesso, a differenza del contratto di trasferimento d'azienda, che deve essere iscritto nel registro delle imprese, così come disciplinato dall'art. 2556 del codice civile. Tale contratto regola i rapporti tra cedente e cessionario e secondo la legge non può essere invocato dai terzi per provare la corresponsabilità del secondo, non trattandosi di "libro contabile obbligatorio"<sup>107</sup>.

Per reperire le scritture contabili il creditore può agire in giudizio chiedendo un ordine di esibizione ex artt. 210 e 212 c.p.c., tenendo però conto che tale ordine di esibizione può essere violato in quanto la controparte può rifiutarsi di esibire le scritture, senza che sia previsto un mezzo di coercizione. In questa ipotesi il creditore non ricava automaticamente la prova a suo favore, in quanto l'inosservanza dell'ordine costituisce un comportamento liberamente valutabile dal giudice. La presenza di questi ostacoli fa sì che non ci siano molti casi in cui vi sia stata l'esibizione dei libri contabili obbligatori a beneficio del creditore, tanto che l'art. 2560 del codice civile rischia di rimanere una lettera morta<sup>108</sup>.

Va inoltre considerato che alienante e contraente possono accordarsi per porre in essere manovre fraudolente al fine di danneggiare i creditori, mediante omissioni o artifici contabili. È su tale riflessione che si basa la tesi per cui la responsabilità del cessionario sussiste ogni qualvolta che si dimostri che egli conosceva il debito del cedente, equiparando, pertanto, tale circostanza alla menzione del debito stesso in contabilità<sup>109</sup>. Tale tesi è decisamente minoritaria, rispetto alla maggioranza che interpreta la norma in maniera rigida, considerando l'iscrizione nei libri contabili obbligatori l'elemento

---

<sup>105</sup> Per esempio, nella circostanza di non obbligatorietà degli stessi, come nel caso di opzione per il regime di contabilità semplificata.

<sup>106</sup> GIOMMONI F., op.cit., p. 34.

<sup>107</sup> Cass., 3 marzo 1994 n. 2108, in *Giust. civ. Mass.*, 1994, p. 255.

<sup>108</sup> CASALI P.G., *Debiti e contratti nel trasferimento d'azienda*, in *Giur. Comm.*, 2015, p. 840.

<sup>109</sup> In questo senso si può citare CASANOVA M., op. cit., p. 831; ed ancora, CIAN M, *Diritto commerciale* 1, Torino, Giappichelli, 2014, p. 156.

costitutivo della responsabilità dell'acquirente, che non può essere surrogata dalla prova che egli conosceva l'esistenza dei debiti<sup>110</sup>.

Il principio di cui all'art. 2560 del codice civile deve essere quindi interpretato in modo rigoroso, atteso che un'interpretazione restrittiva della norma non pregiudica in alcun modo il creditore, che può difatti sempre pretendere di essere soddisfatto dal debitore principale, e cioè l'alienante dell'azienda.

Una volta illustrata la disciplina occorre ora capire se è configurabile l'ipotesi di responsabilità del cessionario per le passività derivanti dal vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare. Da una superficiale analisi al quesito dovrebbe risponderci in senso negativo, in quanto tali obbligazioni non figurano tra le scritture contabili, per la semplice ragione che la sentenza, dalla quale queste obbligazioni si originano, non è ancora stata pronunciata al momento della cessione.

Andando più nel dettaglio, si evince che sebbene le scritture contabili non contengano l'annotazione delle passività in questione, esse recano comunque traccia del pagamento effettuato dal fallendo, dal quale si può dedurre il rischio dell'insorgere del debito restitutorio e la sua entità<sup>111</sup>.

Questo non significa che l'annotazione dei pagamenti nelle scritture contabili sia, da sola, considerata sufficiente a garantire al cessionario la conoscibilità di future ed eventuali passività da revocatoria<sup>112</sup>.

Occorre, in questo senso, operare una distinzione: l'annotazione in contabilità delle passività in oggetto può essere utilizzata per la determinabilità del debito restitutorio, al fine di prevederne, eventualmente, l'accollo al cessionario mediante un'apposita pattuizione<sup>113</sup>; altra cosa è sostenere che l'annotazione di tali passività sia, per sé sola,

---

<sup>110</sup> In giurisprudenza: Cass., 10 novembre 2010, n. 22831, in *Giust. civ. Mass.* 2010, p. 1428. In dottrina: COLOMBO, op. cit., p. 45; MARTORANO, op.cit., pp. 234 ss; PORTALE, op. cit., p. 1 ss; JORIO e AMBROSINI, op. cit., p. 1535 ss.

<sup>111</sup> VERBANO M., op. cit., p. 393.

<sup>112</sup> U. STEFINI, *Rimessa alle Sezioni Unite la questione della sorte dei debiti restitutori da revocatoria fallimentare nella cessione d'azienda*, op. cit.

<sup>113</sup> A tal proposito è possibile citare quanto pronunciato dalla Cassazione con la sentenza 7831 del 23 settembre 1994, che configura la clausola con cui il cessionario d'azienda si assume i futuri ed eventuali debiti da revocatoria come "accollo esterno di un debito futuro, ad oggetto determinabile, essendo identificabili, all'atto della stipula della convenzione, gli eventuali debiti ed i rispettivi creditori (dovendo risultare dalla contabilità della banca ceduta i pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti), con conseguente legittimazione passiva dell'azienda di credito cessionaria anche nelle indicate azioni revocatorie fallimentari". Si veda in particolare quanto argomentato del successivo paragrafo 3.4. in relazione all'accollo di debiti futuri.



sufficiente a garantire al cessionario la conoscibilità di futuri ed eventuali debiti da revocatoria, determinandone quindi una responsabilità *ex art. 2560 c.c.*. Se così fosse, graverebbe sul cessionario l'onere di provvedere in sede precontrattuale, non solo all'analisi della contabilità ma anche alla verifica circa la solvibilità dei soggetti dai quali l'alienante abbia ricevuto pagamenti, al fine di scongiurare una possibile loro restituzione in caso di vittorioso esperimento dell'azione di revocatoria.

La vendita d'azienda è un contratto che richiede un'attenta valutazione in sede precontrattuale e non si può pretendere che l'acquirente debba interrogarsi sempre sull'eventuale revocabilità di pagamenti ricevuti che risultino dalle scritture contabili<sup>114</sup>: la vendita d'azienda non è un contratto fondamentalmente aleatorio, a differenza per esempio, di quanto accade nel caso dell'eredità, in cui si compera a "scatola chiusa", accollandosi il rischio della consistenza effettiva dell'asse<sup>115</sup>.

Citando le parole di un autore: *"in tema di cessione d'azienda, la disposizione di cui all'art. 2560 secondo comma del codice civile, secondo cui l'acquirente risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta soltanto se essi risultino dai libri contabili, è dettata non solo dall'esigenza di tutelare i terzi creditori, già contraenti con l'impresa e peraltro già sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al comma primo del medesimo articolo 2560 del codice civile, ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificità che va esclusa nell'ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili siano parziali e carenti nell'indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in alcun modo integrare un'annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro"*<sup>116</sup>.

Anche la presenza, nelle scritture contabili obbligatorie, di un "Fondo cause passive revocatorie" non può di per sé consentire di trarre alcuna informazione circa l'effettiva presenza di futuri obblighi restitutori, dal momento che il riferimento che esso contiene è del tutto generico.

---

<sup>114</sup> U. STEFINI, *Rimessa alle Sezioni Unite la questione della sorte dei debiti restitutori da revocatoria fallimentare nella cessione d'azienda*, op. cit.

<sup>115</sup> BIANCA C.M., *La vendita e la permuta*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1972, p. 198.

<sup>116</sup> Nota di RACUGNO a Cassazione Civile 21 dicembre 2012, n. 23828, in *Giur. comm.*, 2013, p. 997.

Alla luce di quanto sopra esposto, pare quindi possa escludersi il rispetto anche del terzo requisito individuato dal legislatore per la responsabilità del cessionario per gli obblighi restitutori derivanti dall'esperimento dell'azione revocatoria.

#### 2.4. Responsabilità dei debiti restitutori: riflessi sul bilancio d'esercizio

La fattispecie della cessione d'azienda, e i relativi effetti sulla sfera dei due contraenti, comportano una serie di problematiche operative anche in relazione alla rappresentazione contabile dell'operazione, in particolare in relazione ai rischi conseguenti la responsabilità solidale di cedente e cessionario.

Per questo motivo, prima di proseguire con le altre questioni rimesse alla decisione delle Sezioni Unite, verrà illustrato, dal punto di vista contabile, il trattamento dei debiti e dei relativi rischi, con riferimento alla situazione del cedente e del cessionario, al fine di individuare, quali sono le conseguenze, anche dal punto di vista prettamente operativo, dell'interpretazione dell'art. 2560 del codice civile per le passività relative all'azienda ceduta.

A livello generale, si ritiene che i debiti relativi all'azienda ceduta debbano essere iscritti nel bilancio del soggetto al quale competono sulla base del contratto di cessione; pertanto, i debiti trasferiti unitariamente all'azienda ceduta dovranno essere iscritti nel bilancio del cessionario mentre i debiti che non sono oggetto di cessione rimarranno iscritti nel bilancio del cedente. Aldilà della rappresentazione del debito, il problema vero è la rappresentazione del rischio connesso alla coobbligazione di cui all'art. 2560 del codice civile.

Le principali fattispecie che nella pratica si verificano più di frequente con riguardo ai debiti pregressi afferenti all'azienda, accollati dal cessionario sono le seguenti:

- Il creditore libera espressamente il cedente;
- Il creditore riconosce l'accollo dei debiti al cessionario ma non libera il cedente;

Nel primo caso l'obbligazione di pagamento del debito in capo al cedente si estingue e dunque lo stesso, in ossequio all'OIC 19<sup>117</sup>, è legittimato ad eliminare il debito dal proprio bilancio. Non si pone inoltre il problema di rilevare il rischio in capo al cedente, il quale

---

<sup>117</sup> Principio contabile che disciplina la rilevazione dei debiti nel bilancio d'esercizio

non potrà esser chiamato a rispondere delle passività in oggetto, in caso di insolvenza del cessionario, in quanto liberato espressamente dal creditore terzo. Il cessionario, al contrario, proprio sulla base dell'espressa volontà del creditore di liberare il cedente, dovrà iscrivere il debito sul proprio bilancio.

Nel secondo caso, anche se il creditore riconosce il cessionario come nuovo debitore, permane la responsabilità solidale del cedente. Per questo motivo quest'ultimo dovrà, contestualmente alla eliminazione dell'obbligazione accollata dal cessionario, rilevare il rischio derivante dalla responsabilità *ex art. 2560 c.c.* In questo caso occorre fare una distinzione a seconda del "grado di rischio" che permane in capo al cedente.

Nello specifico, se il rischio di essere chiamati in causa per i debiti trasferiti con l'azienda risulta eventuale e remoto, il cedente dovrà darne evidenza nella nota integrativa<sup>118</sup>, così come richiesto dall'introduzione dei nuovi principi contabili che prevedono l'indicazione di informazioni analitiche circa l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Come si è detto, in questa seconda ipotesi, in cui i creditori non acconsentono alla liberazione del cedente, può capitare che lo stesso sia costretto ad estinguere i debiti pregressi accollati al cessionario. In questo caso il cedente dovrà iscrivere un credito nei confronti del cessionario stesso per l'esercizio del diritto di rivalsa.

Tuttavia, quando i rischi di insolvenza del cessionario si manifestano già prima che il cedente sia chiamato a pagare il debito, e, pertanto, anche l'esercizio del diritto di rivalsa risulta difficilmente esercitabile, allora il cedente dovrà iscrivere fin da subito un apposito fondo rischi nel proprio bilancio, in quanto è molto probabile che il rischio derivante dalla responsabilità *ex art. 2560 c.c.* venga tramutato in un onere effettivo<sup>119</sup>.

I fondi rischi, disciplinati, come i debiti, dall'OIC 19, si distinguono da questi, in quanto non rappresentano obbligazioni a pagare determinati importi, ma *"accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell'esercizio"*<sup>120</sup>.

---

<sup>118</sup> In precedenza la rilevazione del suddetto rischio avveniva mediante i conti d'ordine, eliminati dallo schema di bilancio dello stato patrimoniale con l'emanazione del nuovo D. Lgs. 139/2015, in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati.

<sup>119</sup> GIOMMONI F., *op. cit.*, p. 33.

<sup>120</sup> LAMANNA DI SALVO, *La disciplina civilistica dei fondi per rischi ed oneri*, 2005, disponibile in: <http://www.altalex.com/documents/news/2005/02/15/la-disciplina-civilistica-dei-fondi-per-rischi-ed-oneri>.

Per quanto riguarda, invece, i riflessi sul bilancio della responsabilità del cessionario per i debiti aziendali che rimangono in capo al cedente, occorre, anche qui, fare una distinzione a seconda se il rischio sia eventuale, probabile o già verificato.

Se il rischio è eventuale e il cessionario ritiene di poter esercitare il diritto di rivalsa allora la rilevazione del rischio avverrà solo in nota integrativa (in sostituzione di quando veniva precedentemente indicato all'interno dei conti d'ordine sullo stato patrimoniale); se il rischio, invece, è probabile e si ritiene vi siano fondati motivi per ritenere che il cedente sia insolvente allora sarà necessario uno stanziamento di un apposito fondo rischi e oneri. Se il rischio si è già verificato, il cessionario iscriverà un credito nei confronti del cedente, a fronte dei pagamenti effettuati, esercitando poi l'azione di rivalsa verso quest'ultimo. Qualora il cedente risulti insolvente il cessionario dovrà, contestualmente all'iscrizione del credito, operare una svalutazione del suo complessivo ammontare o in alternativa iscrivere una sopravvenienza passiva a fronte dei pagamenti eseguiti.

## CAPITOLO III

### APPLICABILITÀ NEL CASO DI AZIENDA COMMERCIALE DELLE DISPOSIZIONI BANCARIE PER LA RESPONSABILITÀ DEI DEBITI RESTITUTORI ED AMMISSIBILITÀ DELL'ISTITUTO DELL'ACCOLLO

#### 3.1. La cessione di aziende bancarie: cenni alla disciplina dettata dall'articolo 58 del testo unico bancario

Nei precedenti paragrafi è stato argomentato come, nel caso di cessione d'azienda, difficilmente si possa configurare una legittimazione passiva del cessionario per i pagamenti effettuati al cedente, in virtù dell'esperimento di un'azione revocatoria.

La seconda questione che la Corte di Cassazione ha deciso di rimettere alle Sezioni Unite è relativa alla possibilità di applicare anche alle aziende, per così dire, "commerciali" la speciale disciplina, individuata dall'art. 58 t.u.b. in merito alla cessione di imprese bancarie. Si è infatti instaurato un dibattito tra la giurisprudenza di legittimità e quella di merito in relazione all'interpretazione dell'atto di cessione della società Beta, nel quale era espressamente previsto che la società Gamma conferitaria subentrasse "*in tutte le situazioni attive e passive quali risultati delle scritture contabili regolarmente tenute*", facendo così rievocare una sorta di similitudine con le disposizioni in tema bancario.

Ma che cosa prevede la disciplina bancaria in relazione al trasferimento d'azienda?

La cessione di azienda bancaria trova la propria speciale disciplina nell'art. 58 t.u.b., all'interno della quale è confluito il contenuto dell'art. 54 della vecchia legge bancaria.

Trattasi di una norma speciale destinata alla tutela dei creditori che subiscono la cessione di azienda bancaria, prevalente sulla disciplina generale di cui agli articoli 2558 e successivi del codice civile.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo in oggetto, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rappresenta la forma tipica di pubblicità cui è subordinata l'opponibilità a terzi della cessione di azienda bancaria, e pertanto i relativi limiti ed esclusioni.

È proprio la predetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rende opponibile ai terzi creditori o debitori gli effetti della cessione d'azienda bancaria, disciplinati dai commi quarto e quinto del medesimo articolo.

In particolare il 5° comma dell'art. 58 t.u.b. prevede che *“i creditori ceduti hanno la facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso tale termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva”*.

In forza di tale ultima disposizione, nel caso di cessione di azienda bancaria l'imprenditore cedente è, quindi, liberato senza necessità di consenso del creditore e risponde in solido con il cessionario per il limitato periodo del trimestre successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; decorso tale termine risponde in via esclusiva l'ente cessionario.

La ratio della norma è individuata, in primo luogo, nell'agevolare il trasferimento delle aziende bancarie<sup>121</sup>, caso giurisprudenziale più frequente rispetto alla normale cessione d'azienda, e, in secondo luogo, dall'idea che crediti e debiti nelle aziende bancarie assumano la natura e la funzione di beni aziendali essenziali all'organizzazione produttiva<sup>122</sup>, per i quali si prevede l'automatico passaggio all'acquirente.

In relazione a quest'ultimo aspetto, un'autorevole dottrina<sup>123</sup> spiega come *“le aziende di imprenditori bancari [...], più che con «beni organizzati» [...], operano con denaro ricevuto in deposito dalla clientela, e traggono profitti quasi esclusivamente dall'impegno di tale denaro: sì che, per aversi trasferimento di un'azienda bancaria «avviata», la cessione di semplici beni organizzati risulterebbe del tutto insufficiente”*<sup>124</sup>.

Orbene, la disposizione contenuta nell'art. 58 t.u.b. al quinto comma ha dato adito a numerosi problemi in sede di interpretazione: innanzitutto la norma fa letteralmente

---

<sup>121</sup> CERCONE R., *Cessione di rapporti giuridici a banche*, in *La nuova legge bancaria*, a cura di Ferro-Luzzi e Castaldi, Milano, Giuffrè, 1996, p. 957; ancora TOMMASINI D., op. cit., p. 435.

<sup>122</sup> Si possono richiamare MINNECI U., *Trasferimento d'azienda e regime dei debiti*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 82; PORTALE G., op. cit., p. 3; COSTI R., *L'ordinamento bancario*, Il Mulino, 2007, p. 668.

<sup>123</sup> COLOMBO, op. cit., p. 165.

<sup>124</sup> Proprio per sottolineare l'importanza del passaggio dei rapporti obbligatori per il trasferimento di azienda bancaria si può richiamare un'espressione molto citata dalla dottrina belga, secondo la quale, crediti e debiti di aziende bancarie costituirebbero *“non seulement des résultats d'exploitation, mais des véritables instruments de production”* (VERCRUYSSSE – LAWERS, *Les fonds de commerce*, I, Bruxelles, Lancier, 1967, p. 217).

riferimento ai soli “*creditori e debitori ceduti*”, senza identificarli espressamente, lasciando quindi irrisolto il problema della loro individuazione.

Inoltre nulla si dice in relazione all’esclusione della responsabilità dell’imprenditore entrante per i debiti non risultanti dai libri contabili obbligatori, lasciando, dunque, aperto il dibattito tra coloro che ritengono che essa si applichi anche nel settore bancario<sup>125</sup> e coloro che interpretano il silenzio della legge come volontà del legislatore di escluderne l’applicazione<sup>126</sup>.

Orbene, per quanto concerne il primo problema, ossia la definizione dei rapporti rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 58 t.u.b., è opinione prevalente che il legislatore nel menzionare i “creditori ceduti” intendesse in realtà riferirsi a tutti i creditori titolari di rapporti inerenti all’azienda oggetto di cessione, rispecchiando, sotto questo profilo la regola di diritto comune dettata dall’art. 2560 codice civile, con l’istaurazione di una responsabilità *ex lege* del cessionario<sup>127</sup>.

In altre parole, la speciale disciplina prevista dal 5° comma dell’art. 58 t.u.b., in relazione al profilo interno dei rapporti tra banca alienante e subentrante, può essere interpretata come un’ipotesi di accollo privativo *ex lege*; in questo senso si chiarisce che “*il solo fatto che il negozio traslativo abbia ad oggetto una banca è idoneo a sancire, malgrado il silenzio delle parti, l’automaticità del trapasso delle posizioni debitorie (al pari delle creditorie) che traggono origine dai rapporti con la clientela*”<sup>128</sup>. Tale interpretazione appare particolarmente adeguata alla natura dell’azienda bancaria, sia per il fatto che in tale complesso produttivo, come precedentemente argomentato, le posizioni creditorie e debitorie rappresentano elementi essenziali dell’organizzazione produttiva, sia per la necessità di evitare un’eccessiva frammentazione dei rapporti. Come messo in evidenza dall’autorevole dottrina prima citata, infatti, pensando ad un conto corrente bancario, è certo che il contratto in sé operi anche per il futuro così come è altrettanto certo che il saldo delle operazioni passate confluite nel conto sia ormai un credito o un debito. In

---

<sup>125</sup> In questo senso COLOMBO G.E., op.cit., 167; AUTELITANO M., *Cessione di azienda bancaria e successione nei debiti*, nota a Trib. Novara, 21 settembre 2004, in *Contratti*, 2005, pp. 461 ss.; MARTORANO F., op.cit., p. 251; VATTERMOLI D., *Art. 58*, in *Testo Unico bancario: commentario*, a cura di Porzio, Milano, Giuffrè, 2011, p. 529.

<sup>126</sup> Si può cedere COSTI R., op. cit., pp. 509-510; PORTALE G.E., op. cit., p. 2; CERCONE R., op. cit., p. 986; SCHIAVON F., P. 1251; MASI P., *Cessione di rapporti giuridici*, in *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Capriglione, Padova, Cedam, 2001, p. 460; ed ancora TOMMASINI D, op. cit., p. 436.

<sup>127</sup> MARTORANO, *l’azienda*, in *Trattato Buonocore*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 249 ss..

<sup>128</sup> MINNECI U., op. cit., p. 82.

assenza di una norma *ad hoc* che disponga il subentro dell'acquirente in tutte le attività e passività aziendali, ne conseguirebbe che il rapporto contrattuale transiterebbe in capo all'acquirente dell'azienda, in virtù dell'art. 2558 del codice civile, ma il saldo delle operazioni passate rimarrebbe un credito o un debito dell'alienante<sup>129</sup>.

Arrivando alla seconda questione, per quanto riguarda le aziende bancarie, non appare estensibile il 2° comma dell'art. 2560 c.c, che disciplina l'esclusione della responsabilità dell'imprenditore entrante per i debiti non risultanti dai libri contabili obbligatori; questo in giustificazione del carattere derogatorio ed eccezionale<sup>130</sup> della disciplina contenuta nell'art. 58 t.u.b., e della difficoltà cui andrebbero incontro i numerosi creditori nell'individuare il soggetto da cui esigere il pagamento, verificando se il proprio credito sia o meno rilevato nella contabilità.

### 3.2. Cessione di aziende bancarie: disciplina applicabile anche alle “altre aziende commerciali”?

Come precisato nel precedente paragrafo, il meccanismo di regolazione dei debiti tra cedente e cessionario nelle due fattispecie è diverso, come è diverso il sistema di tutela dei creditori: mentre nella cessione d'azienda disciplinata dal codice civile l'effetto liberatorio per la cedente richiede il consenso del creditore ed il subentro è limitato alle obbligazioni iscritte nei libri obbligatori; nella cessione di azienda bancaria, invece, si prescinde da tale consenso e decorsi i tre mesi dalla pubblicazione il creditore può rivalersi unicamente sull'ente cessionario. Proprio ai fini di una “compensazione” della minor tutela dei creditori in questa seconda ipotesi, il legislatore ha previsto un subentro dell'acquirente particolarmente ampio ed esteso a *tutte le obbligazioni* oggetto della cessione<sup>131</sup>.

Se nel caso della cessione bancaria è la legge stessa a disciplinare il trasferimento delle situazioni soggettive attive e passive in capo al cessionario, non si vede perché un analogo

---

<sup>129</sup> COLOMBO G.E., op.cit., p. 164.

<sup>130</sup> TOMMASINI D., op. cit., 438. Peraltro la natura eccezione della disposizione era sostenuta già nella previgente legge bancaria e a tal proposito è possibile citare PORZIO M., *Il governo del credito*, Napoli, Liguori, 1976, p. 62 ss.; ed ancora COLOMBO G.E., op. cit., p. 1160.

<sup>131</sup> SCHIERA M. R., *Cessione di azienda bancaria e posizioni giuridiche connesse: l'azione revocatoria fallimentare*, in *Banca borsa tit. cred.* 2004, p. 35.



effetto traslativo non si possa realizzare anche per le altre aziende commerciali, quando sono le parti stesse, in ossequio al principio della libertà privatistica a determinarne un siffatto trasferimento.

Proprio in relazione a tale aspetto si è creato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, che difatti ha giustificato un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

Nel caso in esame, i giudici di merito, in conformità a quanto pronunciato dalla Suprema Corte nel passato, hanno ritenuto fondata la previsione di trasferire alla società Gamma, cessionaria, anche i debiti futuri derivanti dall'esercizio dell'azione revocatoria di pagamenti già risultanti dalla contabilità aziendale, sulla base dell'espressa previsione nel contratto di cessione che la società conferitaria subentrasse "*in tutte le situazioni attive e passive quali risultati delle scritture contabili regolarmente tenute*". La pronuncia al quale si fa riferimento è la n. 17668 del 2010, in relazione alla legittimazione passiva della banca cessionaria per le passività future derivanti dall'esercizio vittorioso della revocatoria fallimentare. In quel caso, sono stati considerati oggetto di trasferimento anche i debiti futuri derivanti dall'esercizio di azioni revocatorie fallimentari, in quanto si trattava di obbligazioni a oggetto determinabile.

La convenzione stipulata con la cedente, infatti, prevedeva che all'azienda bancaria acquirente venissero trasferite *tutte le attività e le passività aziendali*. Erano infatti identificabili, all'atto della stipula della convenzione, gli eventuali debiti, dovendo risultare dalla contabilità dell'azienda ceduta i pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti. È stata, pertanto, valorizzata la sussistenza della legittimazione passiva dell'azienda di credito cessionaria, con riferimento ai futuri debiti nascenti dalle azioni revocatorie fallimentari<sup>132</sup>.

Questa tesi è stata accolta dai giudici di merito del nostro caso preso in analisi, che vede però opinioni contrastanti tra i giudici di legittimità, in quanto la giurisprudenza prevalente nega la possibilità di estensione di un tale fenomeno traslativo previsto per le società bancarie, anche alle "altre aziende commerciali".

L'art. 58 del t.u. legge bancaria costituisce una deroga alla disciplina di diritto comune nel codice civile, in quanto attribuisce alla banca cessionaria una legittimazione passiva esclusiva ed indifferenziata per tutti i debiti a prescindere dal consenso dei creditori e con ciò privando il creditore ceduto della garanzia costituita dai beni del debitore cedente.

---

<sup>132</sup> Cass., 28 luglio 2010, n. 17668, in *Giust. civ. Mass.* 2010, p. 1078.

Tale deroga, tuttavia, trova un correttivo nella stessa previsione del comma 5 dell'art. 58 t.u.b. per il quale i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dall'adempimento delle formalità pubblicitarie previste dalla legge, di esigere anche dal cedente l'adempimento delle obbligazioni oggetto della cessione.

In diverse pronunce della Corte di Cassazione si fa riferimento al fatto che l'art. 58 del t.u.b. rappresenta una deroga alla disciplina codicistica, pertanto non estensibile alle altre aziende commerciali ma limitata allo specifico settore bancario.

A titolo d'esempio si può citare la pronuncia 18258 in cui viene espressamente rilevato che "l'art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ha il significato di derogare, *nello specifico settore bancario*, alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti in caso di trasferimento dell'azienda"<sup>133</sup>; ed ancora: "in tema di cessione di azienda in favore di una banca, l'art. 58, comma quinto, prevedendo il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la semplice aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, *deroga alla norma di cui all'art. 2560 cod. civ., sulla quale prevale in virtù del principio di specialità*"<sup>134</sup>.

Dottrina e giurisprudenza prevalenti, infatti, ritengono che tale deroga alla disciplina generale in materia di cessione sia motivata in primo luogo da esigenze di certezza e di semplificazione nella cessione di aziende bancarie e, in secondo luogo, dall'idea che debiti e crediti nelle aziende bancarie assumano la natura e la funzione di beni aziendali in senso stretto, per i quali si prevede l'automatico passaggio all'acquirente.

A seguito di quanto sopra esposto, pare quindi non estendibile anche alle altre aziende commerciali la disciplina (per l'appunto) speciale prevista dal nostro legislatore per il settore bancario.

Di conseguenza anche in questo caso è da escludere la possibilità che i debiti futuri ed eventuali da accoglimento della revocatoria, possano ritenersi passati in capo all'impresa cessionaria, in virtù dell'estensione di quanto previsto in tema di cessione bancaria, al 5° comma dell'art. 58 t.u.b., alle "altre imprese commerciali"<sup>135</sup>.

---

<sup>133</sup> Cass., 26 agosto 2014 n. 18258, in *Foro it.* 2015, I, p. 1706.

<sup>134</sup> Cass., 29 ottobre 2010 n. 22199, *Giust. civ. Mass.*, 2010, p. 1390.

<sup>135</sup> Peraltro, anche nel caso di cessione d'azienda bancaria è da escludersi la responsabilità esclusiva del cessionario a partire dallo scadere del termine trimestrale per i debiti da revocatoria. Non vengono infatti contemporaneamente soddisfatti i requisiti previsti, che si sostanziano

### 3.3. Clausole al contratto di cessione: la trasferibilità della soggezione “a revocatoria”

Abbiamo precedentemente esposto le ragioni per le quali, con la cessione, il trasferimento all’acquirente dei debiti risultanti dall’esperimento di un’azione di revocatoria, non operi automaticamente, in particolare a causa del mancato rispetto dei tre requisiti disposti dalla norma; né una diversa soluzione può esser ricavata estendendo quanto previsto in tema di cessione bancaria, al 5° comma dell’art. 58 t.u.b., alle “altre imprese commerciali”.

Occorre ora chiedersi se i soggetti coinvolti nella cessione possano, nell’esercizio della loro autonomia privata, regolare la sorte di tali situazioni giuridiche soggettive, prevedendo una diversa dinamica rispetto a quanto stabilito dalla disciplina legale, determinandone quindi il loro trasferimento in capo al cessionario<sup>136</sup>.

I negozi traslativi di complessi aziendali normalmente contengono delle clausole volte a regolare il trasferimento al cessionario di situazioni e rapporti giuridici inerenti all’azienda alienata, che alcune volte possono essere di amplissima portata, tanto da indurre a ricomprendervi anche i futuri debiti da revocatoria o la soggezione a revocatoria<sup>137</sup>.

La libera trasferibilità di tali soggezioni, per la loro stessa natura, risulta difficilmente ammissibile<sup>138</sup>. Infatti, la natura delle soggezioni poco si presta alla facoltà di alienarle,

---

nell’inerenza del debito all’esercizio dell’azienda bancaria, anteriorità al trasferimento, certezza e liquidità. Di conseguenza, unico responsabile rimane, anche nel caso delle cessioni d’azienda bancaria, l’imprenditore alienante. A tal proposito si vedano: PORTALE G., op. cit., 11; JORIO A., ABMBROSINI S., op. cit., p. 1536; MINNECI U., op. cit., p. 83; ed inoltre MARTORANO F., op. cit., p. 251.

<sup>136</sup> VERBANO M., op. cit., p. 399.

<sup>137</sup> Si faccia riferimento ad alcune formulazioni riportate da SCHIAVON, che prevedono che il subentro del cessionario “a pieno diritto e nel modo più ampio e generale [...] in tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituente il complesso aziendale [...] ed in tutti gli elementi attivi e passivi, materiali e immateriali del medesimo, in ogni convenzione, licenza, permesso, rapporto in essere o in formazione, in tutte le servitù attive, in tutti i contratti con la clientela, di utenza, di assicurazione, di prestazione d’opera, di consulenza, di deposito, in tutte le situazioni provvisorie, opzioni, prelazioni attive e passive [...]”; oppure la successione in “tutti i rapporti attivi e passivi, tutti i debiti e i crediti, ogni cespite, diritto o aspettativa nei confronti di chiunque, ogni attività e passività, nella loro più esatta natura e consistenza, di compendio del complesso aziendale oggetto di trasferimento”; o ancora “il passaggio al cessionario di ogni altra attività, utilità, onere e rischio verificatisi o maturati a partire dal momento della cessione”. Si veda SCHIAVON G., *Fusione per incorporazione, cessione di azienda bancaria e revocatoria fallimentare*, in *Società*, 2001, 10, p. 1253.

<sup>138</sup> Si faccia riferimento anche a quanto formalizzato in precedenza nel paragrafo 2.2.2.

per via negoziale, a terzi soggetti, variando in questo modo il punto di incidenza dei diritti potestativi da un patrimonio (quello del cedente) ad un altro (quello del cessionario), senza il consenso dei titolari dei diritti stessi (la massa dei creditori).

Al trasferimento delle soggezioni in questione si oppone, inoltre, il principio del risultato utile dell'azione, secondo il quale: *“le azioni non sono mai trasferibili separatamente dal «risultato utile» cui tendono, allo stesso modo non è ammissibile che le correlative situazioni passive di soggezione all'azione vadano disgiunte dal «risultato utile» stesso<sup>139</sup>”*. La soggezione ad azione revocatoria, infatti, deve continuare ad incidere, anche dopo il trasferimento, sul soggetto che ha percepito i pagamenti oggetto di revoca: l'imprenditore alienante.

In tal senso si è espressa anche altra dottrina, in relazione allo specifico settore bancario: *“il legittimato passivo non può che essere, in base al principio del risultato utile dell'azione, l'istituto di credito cedente, in quanto percettore dell'utilità derivante dall'atto solutorio, di cui la curatela chiede la declaratoria di inefficacia”<sup>140</sup>*.

Pertanto, clausole di questo tipo sono delineabili semplicemente come clausole di stile o comunque possono avere l'utilità di chiarire che nella cessione dell'azienda vengono trasferiti anche crediti e debiti, visti i diversi dibattiti e discussioni sul punto (si veda quanto argomentato nel precedente capitolo). A meno che non venga espressamente previsto un riferimento a debiti e crediti *futuri* si presuppone che le clausole stesse facciano riferimento a debiti esistenti ed inerenti all'esercizio dell'impresa.

Fatta salva l'impossibilità di trasferire, mediante via pattizia, le soggezioni a revocatoria direttamente in capo al cessionario, rimane da vagliare la previsione che tali obblighi restitutori, derivanti appunto dall'esperimento dell'azione di revocatoria, pur originariamente riferibili al cedente, siano accollati al cessionario.

### 3.4. Clausole al contratto di cessione: l'istituto dell'accollo

La possibilità di prevedere l'accollo di debiti futuri è stato un argomento molto dibattuto tra dottrina e giurisprudenza, che si sono assestate su soluzioni contrastanti.

---

<sup>139</sup> Così BIGIAMI, *Note inutili sul c.d. trasferimento delle azioni civili*, in *Riv. Dir. Civ.* 1965, I, 165 ss.; così pure PORTALE G., op. cit. p. 13.

<sup>140</sup> JORIO A. AMBROSINI S., op. cit., p. 1536.

In giurisprudenza la questione della configurabilità dell'accollo di debito futuro fu oggetto di forte contrasto fin dagli anni cinquanta; inizialmente prevalse l'orientamento negativo, sebbene mitigato dalla previsione di accollo di debito futuro come preliminare d'accollo; solo in seguito, si è affermato<sup>141</sup> che *la stipulazione dell'accollo di un debito futuro è lecita e possibile, purché assunta nel rispetto degli artt. 1273, 1346 e 1348 c.c.* È stato così ribadito il principio generale secondo cui nell'ordinamento giuridico italiano vige la libertà dei privati di stipulare negozi su beni futuri, salvo che, in via del tutto eccezionale, il legislatore non abbia inteso porre un espresso divieto.

Ai sensi dell'art. 1273 c.c. si ha accollo quando il debitore e un terzo pattuiscono che questi assuma il debito del primo; è data la facoltà al creditore di aderire al negozio, con l'effetto di rendere la stipulazione irrevocabile in proprio favore.

L'accollo è un accordo bilaterale tra debitore originario e terzo accollante, efficace a prescindere dall'adesione del creditore, adesione che serve solo ai fini di rendere irrevocabile l'accordo nei confronti di quest'ultimo. La fattispecie appena descritta prende il nome di accollo esterno, e comporta il diritto del creditore-accollatario di pretendere l'adempimento anche dal terzo-accollante<sup>142</sup>.

Quando manca l'adesione del creditore, si parla di accollo semplice, nel qual caso il rapporto si esaurisce fra accollante e accollato, senza alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore<sup>143</sup>.

L'accollo c.d. liberatorio, che comporta la sostituzione del debitore originario con il terzo, si produrrà solo con il consenso del creditore; è infatti necessaria una sua dichiarazione espressa recante l'adesione alla liberazione dell'accollato<sup>144</sup>. Pertanto l'adesione unilaterale del creditore non si configura come elemento perfezionativo del contratto.

Si tratta di capire se i debiti futuri da revocatoria possano configurare oggetto di accollo ai sensi degli articoli 1273, 1346 e 1348 del codice civile.

In particolare, non ravvisa un'incompatibilità con l'art. 1273 e successivi del codice civile, in quanto i futuri debiti da revocatoria possono formare oggetto di accollo non solo per *"l'assenza di uno specifico divieto a riguardo"*<sup>145</sup>, ma anche in considerazione del

---

<sup>141</sup> Cass., 23 settembre 1994, n. 7831, in *Dir. banca e mercato fin.* 1995, p. 573.

<sup>142</sup> GRECO P., *La determinabilità dell'oggetto nell'accollo di debiti futuri*, in *Ventiquattrore Avvocato*, 2008, Edizione di Settembre n.9, p. 34.

<sup>143</sup> Cass., 23 febbraio 1979, n. 1217, in *Fallimento* 1980, p. 221.

<sup>144</sup> Diversamente dall'accollo liberatorio, se il debitore originario non è liberato dai debiti in oggetto, l'accollo è detto cumulativo.

<sup>145</sup> CAMPOBASSO G.F., voce "Accollo", in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 1988, p. 4.

fatto che l'anteriorità dei debiti rispetto all'assunzione da parte dell'accollante "*non appare essenziale alla funzione dell'istituto*"<sup>146</sup>.

Naturalmente, la validità dell'accollo di debito futuro si verifica solo nel caso in cui il debito sia determinato o determinabile al tempo della stipulazione del contratto; pena la nullità dell'accordo per indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.<sup>147</sup>.

In questo senso non sorgono grosse difficoltà nel riconoscere la determinabilità del suddetto debito.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che l'obbligazione in oggetto è determinabile a partire dai pagamenti ricevuti dall'imprenditore alienante nel periodo precedente alla cessione d'azienda, che risultino dai libri contabili obbligatori<sup>148</sup>. È proprio in questo senso che si è espressa la Cassazione con la sentenza 17668 del 28 luglio 2010, prevedendo che formassero oggetto di trasferimento anche "*i debiti futuri derivanti dall'esercizio di azioni revocatorie fallimentari, in quanto [...] obbligazioni ad oggetto determinabile*". La stessa corte procede poi: "*erano infatti identificabili, all'atto della stipula della convenzione, gli eventuali debiti, dovendo risultare dalla contabilità dell'azienda ceduta i pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti*"<sup>149</sup>.

Una distinzione deve, invece, essere fatta in relazione all'efficacia esterna di tali obbligazioni accollate all'imprenditore subentrante.

Orbene, per quanto riguarda l'accollo cumulativo, non si riscontrano problemi ad ammetterne l'efficacia nei confronti del creditore, anche a prescindere dalla sua adesione, in quanto con tale negozio la responsabilità dell'imprenditore subentrante viene affiancata a quella del debitore originario, il quale rimane, quindi, anch'esso obbligato nei confronti del creditore<sup>150</sup>.

Non si ravvisano, pertanto, possibili effetti negativi nei confronti di quest'ultimo ed a tal proposito il nostro ordinamento prevede, la possibilità di agire positivamente sulla sfera

---

<sup>146</sup> SALMINI D., *Obbligo del socio di accollarsi i debiti contratti dalla società previsto da statuto di cooperativa*, in *Riv. soc.*, 1977, p. 442; ed ancora TOMMASINI D., op. cit., p. 439.

<sup>147</sup> MARUCCI, *Accollo di debiti futuri: funzione di finanziamento e vicenda novativa*, in *Rass. Dir. Civ.*, 1997, p. 538; ed ancora TORRESI T., *Accollo di debiti futuri e determinabilità (anche unilaterale) dell'oggetto della prestazione*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 85 ss.

<sup>148</sup> TOMMASINI D., op. cit., p. 426.

<sup>149</sup> Tale pronuncia si basa su un precedente della stessa Cassazione (sentenza del 23 settembre 1994 n. 7831) che ha rappresentato una svolta importantissima circa l'ammissibilità della figura in questione. La pronuncia si fondava sull'assenza di espressi limiti legislativi in relazione all'autonomia privatistica da ognuno esercitabile, precisando, inoltre, che nessun divieto espresso è stato disposto dal legislatore.

<sup>150</sup> VERBANO M., op. cit., p. 402.

giuridica altrui, senza il preventivo consenso dell'interessato, salvo il potere di questi di far venire meno gli effetti dell'atto di disposizione favorevole, manifestando il proprio rifiuto<sup>151</sup>.

Diverso è il caso dell'accollo di cui al secondo comma dell'art. 1273 c.c. (accollo liberatorio), il quale, prevedendo la liberazione del debitore originario, non può avere effetto senza la preventiva adesione del creditore.

In quest'ultimo caso, la volontà di liberare il cedente deve essere espressa, e risultare o da un atto remissorio, o da un'adesione espressa all'accollo configurato quale liberatorio. Infatti, il comportamento del creditore di agire contro il cessionario difficilmente può essere interpretato come accettazione presunta, in quanto non è possibile ricavarne una volontà univoca da parte del creditore, il quale può agire contro il cessionario con l'idea di rivalersi in un secondo momento contro il cedente, oppure con la convinzione che con la cessione dell'azienda vi sia l'automatico subentro del cessionario anche per i debiti.

In tale contesto, si desume non ci sia spazio per comportamenti concludenti in quanto il creditore potrebbe semplicemente voler agire contro uno degli obbligati in solido, senza che ciò comporti remissione del debito dell'altro obbligato<sup>152</sup>.

Venendo al caso che ci interessa, i debiti in oggetto sono senz'altro futuri ed eventuali, non essendosi ancora perfezionata al momento della cessione la fattispecie che condurrà alla sua venuta ad esistenza. Tuttavia, risultando dalle scritture contabili i pagamenti ricevuti, il contenuto del debito accollato è sicuramente determinabile *per relationem*<sup>153</sup>. Risulta pertanto possibile non solo un accollo meramente interno tra cessionario e cedente, ma pure un accollo esterno, che attribuisca al terzo creditore del debito restitutorio una ragione di credito verso il cessionario dell'azienda.

Al fine di ottenere una liberazione dell'imprenditore cedente servirà, come in precedenza puntualizzato, il consenso espresso del creditore, mentre, nel caso di accollo cumulativo, che la dottrina maggioritaria<sup>154</sup> considera come contratto a favore di terzi, tale consenso

---

<sup>151</sup> CAMPOBASSO G.F., op. cit., p. 4; ed ancora BIANCA C.M., *L'obbligazione*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 677.

<sup>152</sup> STEFINI U., *Rimessa alle Sezioni Unite la questione della sorte dei debiti restitutori da revocatoria fallimentare nella cessione d'azienda*, op. cit.

<sup>153</sup> VERBANO M., op.cit., p. 400; TOMMASINI D., op. cit., p. 427.

<sup>154</sup> In tal senso si veda MESSINEO F., *Dottrina generale del contratto*, Milano, Giuffrè, 1948, p. 407; ed ancora: NICOLO' R., *Accollo e delegazione*, in *Raccolta di scritti*, I, Milano, Giuffrè, 1980, p.329. Fanno invece parte dell'autorevole ma minoritaria dottrina FALZEA A., *L'offerta reale e la liberazione coattiva del debitore*, Milano, Giuffrè, 1947, p. 304; ed ancora RESCIGNO, op. cit., p. 9.

non sarà invece necessario se non per *“far degradare a sussidiaria l’obbligazione originaria del cedente”*<sup>155</sup>.

Appare dunque condivisibile l’opinione secondo la quale, i contraenti del trasferimento d’azienda, pur non potendo stabilire unilateralmente il passaggio delle passività in capo al cessionario, sono libere di affiancarne, mediante apposite pattuizioni, la responsabilità a quella del cedente.

A tal proposito si cita quanto recentemente pronunciato nella sentenza 5054 della cassazione il 28 febbraio 2017<sup>156</sup>: *“il cessionario dell’azienda è obbligato, ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c., alla restituzione conseguente alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente anteriormente alla cessione solo se tale debito risulti dai libri contabili obbligatori, [...] e salvo che il cessionario stesso abbia inteso assumere anche il futuro debito derivante dall’esercizio dell’azione revocatoria dei pagamenti risultanti dalla contabilità aziendale”*.

Come si è detto, i debiti da revocatoria possono formare oggetto di accollo, purchè vengano espressamente previsti e sia, pertanto, chiara ed inequivocabile la volontà delle parti di realizzare un subentro del cessionario anche in queste poste futuri ed eventuali. Di fronte, invece, a pattuizioni dal contenuto più generico, si dovrebbe adottare una maggiore cautela nell’ipotizzare deroghe pattizie al regime legale, ricercando sempre la *“comune intenzione delle parti”* ai sensi degli articoli 1362 e 1364 del codice civile.

---

<sup>155</sup> STEFINI U., *La solidarietà nella delegazione, nell’espromissione e nell’accollo cumulativi*, in *Contratti e impresa*, 2014, p. 700.

<sup>156</sup> Cass., 28 febbraio 2017, n. 5054, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2017, Edizione di febbraio, p. 303.



## CONCLUSIONE

Come abbiamo visto in apertura del presente lavoro, la disciplina dell'azione revocatoria rappresenta il "problema centrale del fallimento" e costituisce certamente uno dei temi cardine dell'intero sistema fallimentare.

Tale tema va necessariamente inquadrato nel più complesso e vasto "problema" rappresentato dall'incapacità di adempiere del debitore e del conseguente evidente bisogno di tutela collettiva dei creditori, i quali si trovano spesso e volentieri di fronte ad un patrimonio incapiente e pertanto insufficiente ed inadeguato per soddisfare appieno tutte le loro pretese.

E proprio in tale contesto che viene a delinearsi lo strumento dell'azione revocatoria fallimentare, ossia quel mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, diretto alla reintegrazione del patrimonio del debitore fallito, al fine di assoggettarne tutti i beni e i diritti all'esecuzione forzata concorsuale, nel rispetto del principio della *par condicio creditorum*.

L'azione revocatoria rappresenta lo strumento cardine nel sistema fallimentare globalmente inteso, contraddistinto per l'appunto dai principi fondamentali dall'universalità dell'esecuzione e della concorsualità.

Il presupposto per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare è la situazione, accertata in sede giurisdizionale, di insolvenza del debitore, ovvero l'inidoneità del suo patrimonio a soddisfare con regolarità le ragioni dei creditori. È quindi l'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale a determinare l'apertura della procedura concorsuale, diretta a garantire il soddisfacimento simultaneo e paritetico di tutte le posizioni creditorie facenti capo a quel determinato debitore, in ossequio al principio generale della *par condicio creditorum*.

Come si è visto, la potenza di questo istituto, rispetto al passato, risulta ridotta alla luce dell'attuale scenario economico-sociale del Paese, nel quale viene data molta importanza, non solo alla tutela della *par condicio creditorum*, ma anche all'impresa e in particolare alla continuità aziendale della stessa (c.d. *going concern*).

Dopo aver trattato della revocatoria nel suo complesso, partendo dai fondamenti e dalla *ratio* dell'azione, fino ad arrivare ai presupposti e requisiti necessari per il suo

esperimento, è stata analizzata la particolare situazione di esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nel caso di cessione d'azienda.

In particolare, sono stati discussi i due temi cardine per i quali la Prima sezione della Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria 8090 del 21 aprile del 2016, ha richiesto un intervento chiarificatore alle Sezioni Unite.

Si tratta, *in primis*, della questione concernente l'interpretazione dell'art. 2560 del codice civile in relazione alla sorte dei debiti relativi all'azienda ceduta. Come è stato visto, infatti, il *thema decidendum* riguarda l'identificazione della legittimazione passiva, secondo i giudici di merito configurabile nella società cessionaria, secondo i giudici di legittimità attribuibile alla società cedente.

In particolare l'art. 2560 del codice civile stabilisce che il cessionario di un'azienda commerciale risponde dei debiti *inerenti* l'esercizio della medesima ed *anteriori al trasferimento che risultino dai libri contabili obbligatori*.

Nel presente elaborato abbiamo visto come il debito derivante dal vittorioso esperimento dell'azione di revocatoria fallimentare non soddisfi il requisito dell'inerenza, anzitutto in quanto tale debito, per la sua origine, non può dirsi funzionale all'esercizio dell'azienda. Ed inoltre non si ritiene valorizzabile, in quanto troppo labile ed indiretto, il collegamento tra i pagamenti effettuati nell'esercizio dell'impresa, poi ceduta, e i relativi debiti restitutori, sorti a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di revocatoria.

Non è inoltre soddisfatto il requisito dell'antiorità al trasferimento, in quanto è ormai pacifica la natura costitutiva delle sentenze che accolgono una domanda di revocatoria. Pertanto, il debito restitutorio sorge solo a seguito della pronuncia del giudice e non può essere ricompreso nel compendio aziendale ceduto. Inoltre, come è stato argomentato, non è neppure trasferibile *ex lege* la soggezione a revocatoria che sorge al momento del ricevimento dei pagamenti.

I debiti restitutori non risultano, inoltre, dalle scritture contabili obbligatorie detenute dall'imprenditore, in quanto frutto di una sentenza pronunciata solo dopo la cessione. In tal senso non pare, inoltre, valorizzata la tesi (minoritaria) secondo la quale la responsabilità del cessionario sussiste ogni qualvolta si dimostri che egli conosceva il debito del cedente. Come si è detto, prevale la tesi che interpreta la norma in maniera rigida, considerando l'iscrizione nei libri contabili obbligatori l'elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente, che non può essere surrogata dalla prova che egli conosceva l'esistenza dei debiti.

Quanto sopra esposto è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in risposta all'ordinanza interlocutoria del 21 aprile 2016<sup>157</sup>, le quali hanno ritenuto che la tesi interpretativa seguita dai giudici di merito di riconoscere la legittimazione passiva in capo alla cessionaria non possa essere seguita in quanto *“essa dilata a dismisura l'ambito di applicazione dell'art. 2560 c.c., comma 2, includendo nella previsione di solidarietà obbligazioni non ancora venute alla luce, sulla sola base di un documentato fatto genetico mediato: e dunque, un mero rischio di sopravvenienza passiva, anziché un debito già maturato ed annotato nei libri contabili, come testualmente previsto dalla norma. In contrario, si deve ricondurre la responsabilità dell'avente causa nell'alveo dell'evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell'impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale. La chiara dizione della rubrica (Debiti relativi all'azienda ceduta) e del testo dell'art. 2560 c.c., non consente, infatti, di ritenere estensivamente inclusa nel trasferimento dell'azienda commerciale anche una situazione non già di debito, bensì di soggezione ad una successiva azione revocatoria promossa dal curatore del fallimento del solvens”*.

La seconda questione rimessa alla decisione delle Sezioni Unite, ed analizzata all'interno del presente elaborato, verte invece sulla possibilità di estendere, anche alle “imprese commerciali”, quanto dettato dall'art. 58 t.u.b. al comma 5°, in tema di cessione bancaria. In forza di tale disposizione, nel caso di cessione di azienda bancaria, l'imprenditore cedente è liberato senza necessità di consenso del creditore e risponde in solido con il cessionario per il limitato periodo del trimestre successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; decorso tale termine risponde in via esclusiva l'ente cessionario.

Secondo la giurisprudenza prevalente l'articolo 58 del t.u.b. rappresenta una deroga alla disciplina codicistica, sulla quale prevale in virtù del principio di specialità. Non parrebbe pertanto estendibile un siffatto automatico trasferimento in capo alla cessionaria per imprese non appartenenti allo specifico settore bancario.

Il trasferimento all'acquirente dei debiti risultanti dall'esperienza di un'azione di revocatoria, non opera automaticamente, in particolare a causa del mancato rispetto dei tre requisiti disposti dall'art. 2560 del codice civile; né una diversa soluzione può esser

---

<sup>157</sup> Trattasi della sentenza n. 5054 del 28 febbraio 2017 in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2017, Edizione di febbraio, 303.

ricavata estendendo quanto previsto in tema di cessione bancaria, al 5° comma dell'art. 58 t.u.b., alle "altre imprese commerciali".

I contraenti del trasferimento d'azienda, pur non potendo stabilire unilateralmente il passaggio delle passività in capo al cessionario, sono liberi di affiancarne, mediante apposite pattuizioni, la responsabilità a quella del cedente.

A tal proposito si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>158</sup> prevedendo che il cessionario dell'azienda sia responsabile solo qualora abbia *inteso assumere anche il futuro debito derivante dall'esercizio dell'azione revocatoria dei pagamenti risultanti dalla contabilità aziendale*.

I debiti da revocatoria possono formare oggetto di accollo, purché vengano espressamente previsti e sia, pertanto, chiara ed inequivocabile la volontà delle parti di realizzare un subentro del cessionario anche in queste poste future ed eventuali. Di dubbia ammissibilità saranno, invece, le pattuizioni dal contenuto più generico, per le quali si dovrebbe adottare una maggiore cautela nell'ipotizzare deroghe pattizie al regime legale.

---

<sup>158</sup> Si tratta sempre della sentenza n. 5054 del 28 febbraio 2017 in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2017, Edizione di febbraio, 303.

## BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *Crisi dell'impresa e riforme delle procedure concorsuali*, Giuffrè, Milano, 2006.

AUTELITANO M., *Cessione di azienda bancaria e successione nei debiti*, nota a Trib. Novara, 21 settembre 2004, in *Contratti*, 2005, 461 ss.

BALDUCCI D., *Cessione e conferimento d'azienda*, Edizioni FAG, Milano, 2017.

BIANCA C. M., *La vendita e la permuta*, in Trattato Vassalli, Torino, 1972, p. 198.

BIANCA C.M., *L'obbligazione*, Milano, Giuffrè, 2005.

BIGIAMI, *Note inutili sul c.d. trasferimento delle azioni civili*, in *Rivista Diritto Civile* 1965, I, p.13.

BONFATTI S., *La disciplina dell'azione revocatoria fallimentare*, in BONFATTI S., CENSIONI P.F., *La riforma della disciplina dell'azione revocatoria fallimentare, del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione*, Cedam, Padova, 2006.

BOZZA G., *L'azione revocatoria nel fallimento: persistente attualità dell'istituto*, relazione al convegno: *L'azione revocatoria nel fallimento*, Milano, 24 novembre 2012, in PAGANINI A., *L'azione revocatoria nel fallimento*, Giuffrè, Milano, 2013.

BRAJA E.M., *La cessione d'azienda*, Giappichelli, Torino, 2012.

BREGOLI A., *Effetti e natura della revocatoria*, Giuffrè, Milano, 2001.

BUSINI L., *La revocatoria degli atti pregiudizievoli ai creditori*, in *C&S Informa*, volume 14, numero 6 anno 2013, consultabile in: <http://www.cortellazzo-soatto.it/Approfondimenti/TemieContributi/Larevocatoria degliatti pregiudizievoli ai creditori.aspx>.

CAMERIERO L. E BIARELLA L., *Azione Revocatoria in Ventiquattrore Avvocato*, 2013, Edizione di Gennaio n.1, p. 8.

CAMPOBASSO G.F., *Coobbligazione cambiaria e solidarietà diseguale*, Napoli, Jovene, 1974.

CAMPOBASSO G.F., voce "Accollo", in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 1988, p. 4.

CASALI P.G., *Debiti e contratti nel trasferimento d'azienda*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2015, pp. 840 ss.

CASANOVA M., *Impresa e azienda*, in *Trattato Vassalli*, X, Torino, Utet, 1974, pp. 730 ss.

CASPANI A., *Responsabilità del cessionario per debiti inerenti al ramo d'azienda trasferito*, *Giurisprudenza Commerciale*, 2016, I, pp. 1019 ss.

CASTIGLIONI M., *La responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti dell'azienda ceduta: la limitazione ai soli debiti iscritti nei libri contabili della azienda cedente*, in *Magistra Banca e Finanza*, 2014 - Tidona.com [http://www.tidona.com/pubblicazioni/20140207\\_2.htm](http://www.tidona.com/pubblicazioni/20140207_2.htm).

CERCONE R., *Cessione di rapporti giuridici a banche*, in *La nuova legge bancaria*, a cura di Ferro-Luzzi e Castaldi, Milano, Giuffrè, 1996, p. 957.

CHERUBINI G., *L'azione revocatoria nel fallimento*, Giuffrè, 2010.

CIAN M., *Trasferimento d'azienda e successione nei rapporti rappresentativi*, Milano, Giuffrè, 1999.

CIAN M., *Note minime sul trasferimento d'azienda (a proposito della nozione di trasferimento d'azienda recepita in un parere del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme tributarie antielusive)*, in *Riv. dir. trib.*, 2000, pp. 76 ss.

CIAN M. (a cura di), *Manuale di diritto commerciale I*, Torino, Giappichelli, 2014.

COLOMBO G.E., *L'azienda e il mercato*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, Padova Cedam, 1979.

CORSI F., *L'azione revocatoria: dalla natura indennitaria dell'azione alla tipologia dei pagamenti*, intervento al Convegno "I conflitti della giurisprudenza fallimentare e le aspettative di riforma" Verona, 7 ottobre 2003, *Fallimento*, 2004, pp. 1181 ss.

CORSI F., *Diritto dell'impresa*, Milano, Giuffrè, 2003.

COSTI R., *L'ordinamento bancario*, Il Mulino, 2007.

COTTINO, *L'imprenditore*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, I, Padova, Cedam, 2001, pp. 245 ss.

D'ATTORRE G. e SANDULLI M., *Manuale delle procedure concorsuali*, Giappichelli, 2016.

DE MARTINI, *Trasferimento d'azienda e successione nei debiti*, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1949, pp. 263 ss.

DE SENSI V., *L'etica del fallimento*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2003, p. 167.

DI PAOLA N.S., *La revocatoria ordinaria e fallimentare nel decreto sulla competitività*, Matelica, Halley, 2006.

FAUCEGLIA G., *La revocatoria fallimentare tra sanzione e tutela della "par condicio"*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2003, I, pp. 1215 ss.

FABIANI M., e NARDECCHIA G., *Formulario commentato della legge fallimentare*, IPSOA, 2007.

FALZEA A., *L'offerta reale e la liberazione coattiva del debitore*, Milano, Giuffrè, 1947.

FERRARA jr F., *La teoria giuridica dell'azienda*, Milano, Giuffrè, 1982.

FERRARA jr F., *Il fallimento*, Milano, 1995.

FERRI G., ANGELICI C., (a cura di), *Manuale di diritto commerciale*, Torino, Utet, 2010.

FONTANA A., *La successione dell'imprenditore nel rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1970.

GIOMMONI F., "Cessione e conferimento d'azienda: riflessi sul bilancio della responsabilità del cedente e del cessionario per i debiti aziendali", in *la Rivista delle operazioni straordinarie*, 2014, pp. 28 ss.

GRECO P., *La determinabilità dell'oggetto nell'accollo di debiti futuri*, in *Ventiquattrore Avvocato*, 2008, Edizione di Settembre n.9, p. 34.

GUGLIELMUCCI L., *Diritto Fallimentare*, Giappichelli, Torino, 2017.



INZITARI B., (a cura di), *Valutazione del danno e strumenti risarcitori*, Giappichelli, 2016.

JORIO A., *Fallimento e concordato fallimentare*, IPSOA, Milano, 2016.

JORIO A. AMBROSINI S. *Cessione di azienda bancaria e responsabilità per i debiti derivanti da azioni revocatorie di rimesse in conto corrente*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2002, pp. 1534 ss.

LAMANNA DI SALVO D., *La disciplina civilistica dei fondi per rischi ed oneri*, 2005, disponibile in: <http://www.altalex.com/documents/news/2005/02/15/la-disciplina-civilistica-dei-fondi-per-rischi-ed-oneri>.

MAFFEI ALBERTI A., *Il danno nella revocatoria*, Cedam, Padova, 1970.

MARTORANO F., *L'azienda*, in *Trattato Buonocore*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 213 ss.

MARUCCI B., *Accollo di debiti futuri: funzione di finanziamento e vicenda novativa*, in *Rassegna di Diritto Civile*, 1997, pp. 538 ss.

MASI P., *Cessione di rapporti giuridici*, in *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Capriglione, Padova, Cedam, 2001, p. 460.

MESSINEO F., *Dottrina generale del contratto*, Milano, Giuffrè, 1948.

MINNECI U., *Trasferimento d'azienda e regime dei debiti*, Torino, Giappichelli, 2007.

MONTANARI M., *Profili della revocatoria fallimentare dei pagamenti*, Milano, Giuffrè, 1984.

MORO VISCONTI R., *Cessione d'azienda*, II edizione, Maggioli Editore, Dogana, 2011.

NATOLI U., *Azione revocatoria*, in *Enciclopedia Diritto.*, IV, Milano, 1959, p. 888.

NATOLI U., BIGLIAZZI GERI L., *I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale*, Giuffrè, Milano, 1974.

NERVI A., *La responsabilità patrimoniale dell'imprenditore – Profili civilistici*, Cedam, Padova, 2001.

NICOLO' R., *Accollo e delegazione*, in *Raccolta di scritti*, I, Milano, Giuffrè, 1980, p. 329.

PAGANINI A., *L'azione revocatoria nel fallimento*, Giuffrè, Milano, 2013.

PAPAGNI V., *Le azioni revocatorie nelle procedure concorsuali*, Giuffrè, Milano, 2013.

PARATORE S., *La nuova revocatoria fallimentare. Aggiornato al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5: riforma della legge fallimentare*, Giappichelli, Torino, 2006.

PORTALE G., *Sostituzione di un'azienda di credito ad un'altra nell'esercizio di una sede o di una filiale e responsabilità per i debiti da revocatoria fallimentare*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1989, pp.1 ss.

PORZIO M., *Il governo del credito*, Napoli, Liguori, 1976.

PROVINCIALI R., *Manuale di diritto fallimentare*, 1974.

QUATRARO B., FUMAGALLI A., *La revocatoria ordinaria e fallimentare*, Milano, IPSOA, 1994.

RAGO G., *Manuale della revocatoria fallimentare. Profili sistematici di dottrina e giurisprudenza*, Cedam, Padova, 2006.

RESCIGNO P., *Studi sull'accollo*, Milano, Giuffrè, 1958.

ROSSI G., *La revocatoria fallimentare delle ipoteche*, in *Rivista Diritto civile*, 1963, pp. 501 ss.

SALMINI D., *Obbligo del socio di accollarsi i debiti contratti dalla società previsto da statuto di cooperativa*, in *Rivista delle Società*, 1977, p. 442.

SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966.

SATTA A., *Diritto fallimentare*, Padova, 1996.

SCHIERA M. R., *Cessione di azienda bancaria e posizioni giuridiche connesse: l'azione revocatoria fallimentare*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2004, p. 35.

SCHIAVON G., *Fusione per incorporazione, cessione di azienda bancaria e revocatoria fallimentare*, in *Società*, 2001, p. 1251.

STEFINI U., *La solidarietà nella delegazione, nell'espromissione e nell'accollo cumulativi*, in *Contratti e impresa*, 2014, p. 700.

STEFINI U., *Rimessa alle Sezioni Unite la questione della sorte dei debiti restitutori da revocatoria fallimentare nella cessione d'azienda*, in *Diritto civile contemporaneo*, 2016, consultabile al seguente indirizzo: <http://dirittocivilecontemporaneo.com/2016/07/rimessa-alle-sezioni-unite-la-questione-della-sorte-dei-debiti-restitutori-da-revocatoria-fallimentare-nella-cessione-dazienda/>.

TOMMASINI D., *Conferimento d'azienda bancaria e debito da revocatoria*, in *Rivista Diritto Civile*, 2002, pp. 422 ss.

TEDESCHI G.U., *Le disposizioni generali sull'azienda*, in *Trattato Rescigno*, XVIII, Torino, Zanichelli, 1983, pp. 7.

TEDIOLI F., *Se la sentenza che accoglie una domanda di revocatoria fallimentare sia provvisoriamente esecutiva*, *Studium Iuris*, 2004, p. 1136.

TERRANOVA G., *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. Art. 64-71*, in *Comm. l. fall. Scialoja-Branca*, Roma, Zanichelli, 1993, pp. 192 ss.

TORRESI T., *Accollo di debiti futuri e determinabilità (anche unilaterale) dell'oggetto della prestazione*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 85 ss.

VATTERMOLI D., *Art. 58*, in *Testo Unico bancario: commentario*, a cura di Porzio, Milano, Giuffrè, 2011.

VERBANO A., *Trasferimento d'azienda (bancaria) e debiti restitutori da revocatoria fallimentare*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2014, II, pp. 384 ss.

VERCRUYSSSE – LAWERS, *Les fonds de commerce*, I, Bruxelles, Lancier, 1967.

VERDESCA A., *Impresa - Cassazione SU Civili: in caso di cessione d'azienda la revocatoria fallimentare si fa al cedente non al cessionario* in *FiloDiritto*, 2017, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.filodiritto.com/news/2017/impresa->

cassazione-su-civili-in-caso-di-cessione-dazienda-la-revocatoria-fallimentare-si-fa-al-  
cedente-non-al.html?page=3.

VITALONE V., PATRONI GRIFFI U., RIEDI R. (a cura di), *Le azioni revocatorie: la  
disciplina, il processo*, Milano, UTET, 2014.